

LXIV SEDUTA**VENERDI 9 MARZO 1956**

Presidenza del Presidente LA LOGGIA

INDICE

	Pag.
Disegni e proposte di legge (Comunicazione di invio a commissioni legislative)	1686
Disegno di legge: « Disciplina della ricerca e coltivazione delle sostanze minerali nella Regione » (71) (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713 1714, 1716, 1717, 1718	
NICASTRO *, relatore 1695, 1696, 1697, 1700, 1701, 1702, 1703 1704, 1711	
MACALUSO * 1696, 1708, 1709, 1712	
ADAMO * 1696, 1698, 1700	
LANZA 1696	
RESTIVO * 1697, 1714, 1717	
CIPOLLA * 1698	
LO GIUDICE *, Assessore alle finanze 1697, 1700, 1702, 1703, 1705 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1718	
RENDÀ * 1690, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1714, 1716, 1717	
FRANCHINA * 1706, 1710, 1711, 1712	
BOSCO * 1716	
CORTESE 1718	
Interrogazioni (Annunzio) 1688	
Proposta di legge: « Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 21 aprile 1955, n. 37, relativa al trattamento economico del personale dell'Amministrazione centrale della Regione » (179) (Discussione della richiesta di procedura di urgenza con relazione orale):	
PRESIDENTE 1692, 1693, 1694	
GRAMMATICO * 1692	
STAGNO D'ALCONTRES, Assessore delegato ai bilanci, agli affari economici ed al credito 1692	
MACALUSO 1692	
CAROLLO 1693	
ALESSI *, Presidente della Regione 1693	
Proposte di legge: (Annunzio di presentazione) 1685, 1686	
(Comunicazione di invio a Commissione legislativa) 1686	

(Richiesta di procedura di urgenza):

D'AGATA	1687
PRESIDENTE	1687
Su un articolo pubblicato dal "Daily Telegraph":	
MAJORANA DELLA NICCHIARA *	1688
MARRARO	1688
BOSCO	1689
MONTALTO	1690
ALESSI *, Presidente della Regione	1690
PRESIDENTE	1691
OVAZZA	1691

La seduta è aperta alle ore 17,40.

GIUMMARRA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Annunzio di presentazione di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che, in data 8 marzo 1956, sono state presentate le seguenti proposte di legge:

— dagli onorevoli Macaluso, Tuccari, Russo Michele, Palumbo, Renda, Bosco, Cortese e Calderaro;

« Abrogazione del primo comma dell'articolo 239 del decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, numero 6; Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana » (183);

— dagli onorevoli Strano, D'Agata, Denaro, Ovazza e Cortese;

« Utilizzazione di acque sotterranee ad uso irriguo nei comprensori di bonifica » (184);

III LEGISLATURA

LXIV SEDUTA

9 MARZO 1956

— dagli onorevoli Macaluso, Taormina, Adamo, Cipolla, Vittone Li Causi Giuseppina, Marvaro e Romano Battaglia;

« Devoluzione alla Regione del patrimonio dell'Opera pia Ospedale psichiatrico di Palermo » (185);

— dall'onorevole Cimino;

« Contributi a favore dei consorzi provinciali antitubercolari » (186);

Annunzio di presentazione di proposta di legge e di invio a Commissione legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Impala Minerva, in data 7 marzo corrente, ha presentato la proposta di legge « Conferimento dei posti di ruolo degli insegnanti elementari, vacanti per effetto dell'esodo volontario (legge dello Stato 27 febbraio 1955, numero 53), e dei posti del ruolo in soprannumero vacanti all'inizio dell'anno scolastico 1957-58 » (180), che in data odierna, è stata inviata alla 4^a Commissione legislativa « Pubblica istruzione ».

Comunicazione di invio di disegni e proposte di legge a Commissioni legislative.

PRESIDENTE. Comunico che i seguenti disegni di legge, di iniziativa governativa, annunziati nella seduta precedente, sono stati inviati, in data odierna, alle commissioni legislative di seguito indicate:

— « Modifiche alle norme per la revisione dei prezzi contrattuali » (174); alla 5^a Commissione legislativa « Lavori pubblici, comunicazioni, trasporti e turismo »;

— « Istituzione di una scuola regionale di arte femminile per la lavorazione del bianco » (175); alla 6^a Commissione legislativa « Pubblica istruzione ».

Comunico, infine, che la proposta di legge « Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 21 aprile 1955, numero 37, relativa al trattamento economico del personale dell'Amministrazione centrale della Regione » (179), di iniziativa degli onorevoli Grammatico ed altri, annunziata nella seduta precedente, è stata inviata, in data odierna, alla 1^a Commissione legislativa « Affari interni ed ordinamento amministrativo ».

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura delle interrogazioni presentate alla Presidenza.

GIUMMARRA, segretario:

« All'Assessore al lavoro, alla previdenza ed all'assistenza sociale, per conoscere l'ammontare dei contributi erogati dal suo Assessorato, dal 1947 ad oggi, a cooperative ed alle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciuto distintamente per anno e con la indicazione dell'organismo beneficiario. » (375) (Gli interroganti chiedono la risposta scritta)

OVAZZA - CORTESE.

« All'Assessore all'industria ed al commercio, per conoscere quali provvedimenti intende adottare o ha adottato per la riapertura delle miniere di Castelluccio nel comune di Scicli, e ciò per evitare che le possibilità di sfruttamento e di produzione vengano imbosecate dalla Società A.B.C.D., concessionaria, con grave danno anche per le popolazioni interessate. » (376) (Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza)

CARNAZZA - DENARO.

« Al Presidente della Regione ed all'Assessore delegato al turismo, allo spettacolo ed allo sport, per sapere se non ritengano di dover intervenire in favore della categoria dei cocchieri, che rischia di vedere diminuito il lavoro a causa di un provvedimento che vieta alle carrozzelle da nolo di percorrere tratti delle principali vie di Palermo. Un tale provvedimento verrebbe ad incidere sfavorevolmente sulla categoria e, di riflesso, sulle altre categorie che hanno stretta attinenza con quella. » (377) (L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

SEMINARA.

« All'Assessore al lavoro, alla previdenza ed all'assistenza sociale, per conoscere se intende tempestivamente intervenire presso la Commissione provinciale di facchinaggio di Caltanissetta, che si ostina a non autorizzare la locale Questura per il rilascio dei patentini ai facchini aderenti alla C.I.S.N.A.L. e a non proporre il riconoscimento giuridico alla carovana organizzata dalla C.I.S.N.A.L. » (378) (Gli interroganti chiedono lo svolgimento con assoluta urgenza)

GRAMMATICO - BUTTAFUOCO.

III LEGISLATURA

LXIV SEDUTA

9 MARZO 1956

« All'Assessore al lavoro, alla previdenza ed all'assistenza sociale:

1) Per sapere se è a conoscenza del grave provvedimento adottato dall'Amministrazione della miniera Pagliarello (Villarosa), licenziando tutti e sei gli operai che hanno posto la candidatura alla elezione della Commissione interna.

Il fatto, lesivo dei più elementari diritti democratici dei lavoratori, è tanto più grave in quanto l'amministratore della detta miniera è presidente dell'Associazione industriali zolfiferi siciliani, aderente alla Sicindustria.

2) Per conoscere, altresì, quali provvedimenti intenda adottare perché venga revocato l'ingiusto provvedimento. » (379)

RENDÀ - COLAJANNI - MACALUSO.

« All'Assessore all'igiene ed alla sanità:

1) Per avere informazioni sulla clinica ostetrica presso l'Ospedale « Vittorio Emanuele » di Catania.

Difatti la predetta clinica, ormai completa di tutto, sia per il ricovero delle ammalate sia per l'utilizzazione ai fini universitari, aspetta soltanto l'inaugurazione. Grave malumore serpeggiava fra gli studenti, fra i medici e fra i cittadini, perché vedono un'opera terminata ancora non funzionante.

2) Per chiedere che l'Amministrazione stimoli tutte le iniziative e prenda quei provvedimenti per rendere subito efficiente tale importante complesso sanitario. » (380) (Gli interroganti chiedono la risposta scritta con urgenza)

COLOSI - MARRARO. - OVAZZA.

« All'Assessore delegato agli enti locali, per conoscere quali provvedimenti intende adottare per fare cessare le continue violazioni delle leggi amministrative da parte del Sindaco del Comune di Cerda, più volte denunciato dall'Assessore comunale Giovanni Biondolillo. » (381) (L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

CALDERARO.

« All'Assessore delegato agli enti locali ed all'Assessore all'igiene ed alla sanità, per sapere se è a conoscenza del grave malessere esistente fra i cittadini del comune di S. Co-

no (Catania), per il provvedimento di sospensione adottato a carico del medico condotto, dottor Rossitto.

In base ad informazioni inesatte del Sindaco di S. Cono e ad una recente deliberazione dell'Amministrazione del suddetto comune, il dottor Rossitto è stato allontanato per inesistenti motivi disciplinari.

La maggioranza dell'opinione pubblica di quel comune ha condannato tali sistemi e con una petizione popolare con più di duemila firme — che è a disposizione degli onorevoli assessori — chiede la reintegrazione nel posto del dottor Rossitto. » (382) (L'interrogante chiede la risposta scritta con urgenza)

COLOSI.

PRESIDENTE. Comunico che le interrogazioni testé annunziate saranno iscritte allo ordine del giorno per essere svolte al loro turno; quelle per le quali è stata chiesta la risposta scritta sono già state inviate al Governo.

Richiesta di procedura d'urgenza per l'esame di una proposta di legge.

D'AGATA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AGATA. Signor Presidente, è stata in precedenza annunziata all'Assemblea la presentazione della proposta di legge numero 184: « Utilizzazione di acque sotterranee ad uso irriguo, nei comprensori di bonifica », presentata da me e dagli onorevoli Strano, De-naro, Ovazza, e Cortese. Nella proposta di legge si fa riferimento ad alcuni piani, già approvati o in via di approvazione per l'utilizzazione nei comprensori di bonifica di invasi artificiali. Poichè noi proponiamo una soluzione alternativa, vorrei pregare Vostra Signoria di volere sottoporre all'approvazione dell'Assemblea la richiesta che io formulo perché sia adottata la procedura d'urgenza con relazione orale, per l'esame della proposta di legge numero 184.

PRESIDENTE. La sua richiesta sarà posta all'ordine del giorno della seduta successiva, previa distribuzione del testo della proposta di legge.

Su un articolo pubblicato dal Daily Telegraph.

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Onorevole Presidente, desidero segnalare all'Assemblea un articolo pubblicato dal giornale inglese *Daily Telegraph*, che ci riguarda direttamente e che pone sotto una luce falsa e tendenziosa la nostra attività legislativa.

Leggo quanto si dice nell'articolo: « Il più recente esempio di ingratitudine umana viene dalla Sicilia. L'Assemblea regionale ha recentemente approvato all'unanimità un progetto di legge comunista per espropriare 9mila acri appartenenti alla ducea di Bronte ».

CIPOLLA. Pensino alla Libia ed all'Egitto!

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Sorvolo sul resto, ma non posso fare a meno di sottolineare che, nella chiusa dell'articolo, si dice che i contadini siciliani avrebbero « messo in imbarazzo » il duca di Bronte perché « insistevano nel volergli baciare la mano ».

Io ritengo che queste abitudini forse tuttora sopravvivano nelle colonie inglesi, ma certamente, e da secoli, non si praticano più in Sicilia. La conclusione cui perviene l'articolista è questa: « il duca di Bronte sta riflettendo come il bacio della mano si trasformi facilmente in bacio di morte »!

Il giornale che ha pubblicato questa notizia assolutamente priva di fondamento è il *Daily Telegraph*, ossia uno dei quotidiani più diffusi nel mondo e che esercita, quindi, una grande influenza sull'opinione pubblica. La notizia va smentita.

MONTALTO. Lo dovrebbe fare lo Stato italiano.

MAJORANA DELLA NICCHIARA. A me non risulta che l'Assemblea abbia approvato alcuna legge per togliere al duca di Bronte 9mila acri di terreno; mi risulta, soltanto, che la Commissione legislativa per l'agricoltura ha espresso parere favorevole su una proposta di legge, a carattere generale, riguardante l'attuazione della riforma agraria nei

casi di contestazione del diritto di proprietà. E' vero che l'onorevole Ovazza, nell'illustrare questa proposta di legge, ha richiamato il caso della ducea di Bronte, ma si trattava soltanto di un esempio. Comunque, nel caso specifico, si tratterebbe di stabilire se i terreni appartengono all'E.R.A.S. per essere distribuiti agli assegnatari in base alla legge di riforma agraria, ovvero appartengano all'E.R.A.S. quale erede successore dell'Ente di colonizzazione per il latifondo siciliano, che delle terre fu privato con un decreto del Prefetto di Catania del tempo.

Nell'un caso o nell'altro questi terreni non dovrebbero essere esclusi dall'applicazione della legge di riforma agraria siciliana, che non colpisce singolarmente questa o quella persona, ma che si applica nei confronti di tutti i proprietari che si trovino nelle condizioni previste dalla legge medesima.

Segnalo, quindi, il caso all'onorevole Presidente dell'Assemblea e lo prego di far precisare, attraverso la stampa o in altra forma che egli crederà più opportuna, quale è la realtà dei fatti, affinchè l'opinione pubblica internazionale non abbia una idea inesatta della nostra attività legislativa.

MARRARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARRARO. Onorevole Presidente, noi non possiamo non condividere certi aspetti della protesta ora espressa dal collega onorevole Majorana della Nicchiara e ritengo, senza vanterie, che la nostra protesta abbia autentica ragion d'essere appunto perché il settore cui ho l'onore di appartenere è profondamente legato alle esigenze ed alle lotte dei braccianti e contadini poveri di quella ducea di Bronte, che è al centro di questa polemica.

Noi chiediamo a Vostra Signoria di farsi portavoce, nella forma che riterrà più opportuna, di questa protesta dell'Assemblea per un articolo che non soltanto offende i contadini siciliani, ma deforma anche i termini della realtà.

L'articolo pubblicato dal *Daily Telegraph* del 5 marzo e il cui titolo molto risentito e non certo di osservanza britannica, è: « Calci ad un proprietario modello », dice esattamente: « Il più recente esempio di ingratitudine umana proviene dalla Sicilia e pro-

« prio ora l'Assemblea regionale ha approvato all'unanimità una legge comunista per « espropriare 9mila acri di terreno appartenenti al duca di Bronte ». Precisava il collega onorevole Majorana che ci si riferisce al recente deliberato della Commissione per la agricoltura, la quale ha licenziato, all'unanimità, una proposta di legge di iniziativa della sinistra di cui è primo firmatario il collega onorevole Ovazza, che riguarda l'attuazione della legge di riforma agraria nei casi di contestazione del diritto di proprietà.

L'onorevole Majorana ha avuto la preoccupazione di sottolineare che la proposta di legge non stabilisce in maniera indiscutibile l'esigenza dell'applicazione della riforma agraria nella ducea di Bronte; noi ci auguriamo, invece, che la legge valga appunto a questo, perché lo spirito da cui parte la proposta di legge è, sì, quello di superare in generale le difficoltà di applicazione della riforma agraria, ma in maniera specifica essa tende ad attuare quest'ultima nella ducea di Bronte.

Continua ancora l'articolo, affermando che il duca di Bronte è un proprietario modello e che molti proprietari siciliani, che vivono a Roma e a Napoli e che visitano di rado le terre da cui proviene la fonte della loro ricchezza, sono ben diversi da lui: su questo, evidentemente, molti colleghi della destra dovrebbero esprimere una loro opinione. Termina l'articolo, dicendo appunto che il duca può ora facilmente riflettere come il rancore politico possa cambiare il « bacio sulla mano » in un « bacio di morte ».

Noi vorremmo concludere questa nostra protesta, onorevole Presidente, sottolineando che la ducea di Bronte è testimonianza di uno degli aspetti più crudeli e arretrati del feudo siciliano. Senza volere entrare nei particolari di questa realtà, mi limiterò soltanto a dire che d'inverno, nella ducea, i morti restano per parecchi giorni nelle case perché non possono essere trasportati — quando i corsi d'acqua sono in piena — nella pace della tomba, appunto per l'arretratezza del feudo.

RENDÀ. I contadini vivono ancora in case di sterco di bue!

MARRARO. Sì, vivono nelle case di sterco e ancora esistono quelli che i contadini chiamano *zampitti*, cioè stracci di pelle di pecora.

Noi riteniamo, insieme all'onorevole Majorana della Nicchiara, in questo caso, che i contadini non vogliono far più il baciarmano ai proprietari terrieri. Se non temessimo di indulgere alla retorica, diremmo, però, che quel « bacio di morte », in un certo senso, esiste: esiste nel senso della morte del feudo, che deve essere accreditata alla lotta condotta dai braccianti, dai contadini di Bronte e di tutta l'Isola; lotta condotta perché qualcosa veramente muoia: il feudo, appunto, e l'arretratezza della Sicilia.

BOSCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Onorevole Presidente, naturalmente, dopo quanto è stato detto dai colleghi onorevoli Majorana e Marraro, io non voglio polemizzare con il contenuto dell'articolo del giornale inglese testé citato. Solo voglio mettere in evidenza che i contadini della ducea, e cioè i contadini di Bronte, Randazzo e Maletto, recentemente, anzi proprio lunedì scorso, hanno effettuato l'occupazione simbolica del feudo non certo per effettuare il baciarmano al duca di Nelson, ma per protestare per il mancato riconoscimento del loro legittimo diritto ad avere assegnata la terra, che deve essere scorporata, incidendo profondamente nel sistema feudale di tipo inglese che vige in quella zona. I contadini hanno manifestato, in tal modo, il malcontento che esiste nella zona della ducea.

Signor Presidente dell'Assemblea, per dare la migliore risposta all'articolo del *Daily Telegraph*, io propongo che il progetto di legge numero 130, dal titolo: « Attuazione della riforma agraria nei casi di contestazione del diritto di proprietà », che è già iscritto allo ordine del giorno, venga posto in discussione immediatamente dopo che sarà ultimato lo esame del disegno di legge numero 71. In tal modo, attraverso il tempestivo esame della criticata proposta di legge, noi daremo prova di non temere le osservazioni a carattere conservatore e reazionario di un giornale inglese.

MONTALTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Prego i deputati di non fare una discussione su un arti-

III LEGISLATURA

LXIV SEDUTA

9 MARZO 1956

colo di giornale. Ne abbiamo parlato abbastanza !

MONTALTO. Sarò brevissimo, come è mio costume, signor Presidente. Io mi associo alle parole pronunciate dall'onorevole Majorana, ed un poco alla proposta dell'onorevole Bosco. Devo sottolineare solo questo: gli inglesi sono sempre gli inglesi, e questa è la risposta che gli inglesi danno a coloro i quali li applaudirono, quando essi invasero la nostra Patria.

ALESSI, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI, Presidente della Regione. Signor Presidente, è vero che l'Assemblea non può fare una discussione su un articolo di giornale; però, sta di fatto che la discussione si è aperta ed è stata di una decorosa ampiezza, per cui è giusto che il Governo dica la sua parola.

La storia della ducea di Bronte deve essere fatta per intero, anche per i riflessi che questa discussione avrà nella stampa, e deve concludersi nella maniera che ritengo la meno attesa perché, per le ragioni che esporrò, il Governo non è d'accordo con la richiesta avanzata or ora dall'onorevole Bosco.

Prego i colleghi dell'Assemblea di non durne illazioni intempestive: il Governo, per suo conto, resta estraneo alla decisione che l'Assemblea vorrà prendere in ordine al tempo di discussione della proposta di legge numero 130, approvata dalla Commissione per l'agricoltura.

Sin da ora, il Governo fa conoscere il suo punto di vista al riguardo: nella discussione della proposta di legge si faccia astrazione, in modo specifico, proprio dei terreni compresi nella ducea di Bronte.

Dicevo che la storia della ducea di Bronte deve essere fatta per intero. Strana storia: si sono confusi argomenti, motivi e provvedimenti di carattere politico con motivi, argomenti e provvedimenti di carattere sociale. Prima ancora che si iniziasse la guerra, l'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano si era interessato della ducea di Bronte ed aveva ottenuto dei provvedimenti riguardanti proprio quel comprensorio: un primo

provvedimento sottoponeva quelle terre agli obblighi di bonifica e di trasformazione; un secondo provvedimento decretava l'espropria dei terreni della ducea di Bronte, con assegnazione degli stessi all'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano. Quindi, per una iniziativa lontana nel tempo e che risale a prima dell'ultima guerra, le terre non appartenevano più al duca di Bronte.

Venuta la guerra, ai provvedimenti di carattere economico-sociale si contrappose un provvedimento di carattere politico, normale in tutte le nazioni belligeranti: intervenne, cioè, un provvedimento di requisizione, che era rivolto formalmente contro il duca di Bronte, ma che sostanzialmente ledeva proprio l'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, che già era entrato in possesso del feudo. Onde si sarebbe potuto dire che la misura riguardava più l'indennità di espropria, che l'Ente aveva regolarmente depositata a disposizione del duca di Bronte, che non il terreno nella sua consistenza reale.

La guerra ebbe l'infelice conclusione che tutti conosciamo. La Sicilia fu occupata dagli eserciti alleati vittoriosi, e le autorità di occupazione chiesero al Prefetto di Catania l'emissione di un decreto di derequisizione e la restituzione delle terre al signor duca di Bronte. Il decreto prefettizio, indubbiamente illegittimo, fu impugnato dall'Ente di colonizzazione; ma, caso strano, il Ministro dell'agricoltura del tempo, onorevole Fausto Gullo, confermò l'assegnazione al duca di Bronte delle terre che erano state tolte all'Ente di colonizzazione. E così, al primo dissidio sorto tra l'Ente di colonizzazione e il Governo nazionale — il quale, in sostanza, pur di eseguire una rappresaglia, finiva col farne patire le conseguenze all'Ente — ne subentrò un altro, questa volta a seguito della contromisura. In tutto questo, l'iniziativa dell'Assemblea è assolutamente estranea.

In seguito, interviene l'Ente per la riforma agraria in Sicilia, che ha il compito di dare esecuzione alla legge di riforma agraria, che è legge di carattere generale e si estende anche alla ducea di Bronte. Il complesso terriero diventa oggetto di una nuova controversia tra l'Ente che è succeduto all'Ente di colonizzazione, cioè l'E.R.A.S. (che impugna e il decreto prefettizio di requisizione delle terre — che, sia pure emanato per rappresaglia bellica contro il duca di Bronte, ha arrecato un

danno all'Ente di colonizzazione — e il decreto prefettizio di derequisizione, che aveva restituito le terre a chi non ne era più proprietario) e il duca di Bronte, che, naturalmente, si oppone all'Amministrazione regionale, che vuole procedere all'applicazione della riforma agraria anche su quelle terre. E sorge una contestazione in ordine al soggetto nei cui confronti la legge di riforma agraria si deve applicare e al quale dovrà essere corrisposta l'indennità di trasferimento a seguito dell'espropriaione, e cioè se proprietario delle terre debba considerarsi il duca di Bronte o l'Ente, poiché la contestazione verte solo su questo, non sull'applicabilità o meno della legge di riforma agraria alla ducea di Bronte, quasi che vi possa essere un diritto di extraterritorialità in Sicilia.

Ebbene, l'iniziativa legislativa degli onorevoli Ovazza ed altri, che intende riferirsi anche alla ducea di Bronte, se pur lodevole per le finalità che si propone, poiché la contestazione del diritto di proprietà sulle terre soggette a conferimento non deve costituire una remora all'applicazione della legge di riforma agraria, tuttavia non può riferirsi ad essa per la semplicissima ragione che oggi ho l'onore di comunicare all'Assemblea: il Governo regionale da me presieduto, avendo esaminato la fattispecie, ha proceduto per suo conto, con suo decreto, indipendentemente dall'approvazione della proposta di legge numero 130 (che perciò potrà applicarsi ad altri casi e non a questo) alla espropriazione di quelle terre, salvo poi a stabilire se l'indennità spetti all'Ente o alla persona del duca di Bronte.

Quindi, noi possiamo smentire l'articolista del *Daily Telegraph*, dicendo, anzitutto, che non si tratta di una legge, ma di una proposta di legge, a carattere generale e non a carattere particolare, e, in secondo luogo, che, se c'è una ditta che resterà esclusa dall'applicazione delle norme di quella proposta, quando essa diventerà legge, sarà proprio la ducea di Bronte, che non è più esproprianda perché è stata già da questo Governo espropriata. (*Applausi dal centro*)

PRESIDENTE. Io dichiarerei chiuso l'argomento. Mi sembra che non sia il caso di prolungare il dibattito su un argomento del genere.

OVAZZA. Chiedo di parlare. Mi impegno di essere brevissimo.

PRESIDENTE. La prego, onorevole Ovazza di essere breve più che può. Ha facoltà di parlare.

OVAZZA. Ringrazio il Presidente di avermi accordato la parola e confermo che sarò brevissimo. Lo scopo della proposta di legge, che insieme ad altri colleghi ho presentato, è quello di ottenere che la legge di riforma agraria si applichi a tutti i terreni che ricadono nel territorio della Regione siciliana perchè non si possa dire o pensare che vi siano esclusioni. Non a caso, nella relazione ho citato l'esempio più cospicuo, che è appunto quello della ducea di Bronte.

In sede di discussione della proposta di legge numero 130, che verrà comunque allo esame di questa Assemblea, io avrò occasione di chiarire (e forse il chiarimento sarà più preciso di quello dell'onorevole Alessi) alcuni punti, dato che, in passato, io ebbi a rivestire una carica che mi diede modo di seguire questa questione. Spiegherò in quella sede il perchè, in un triste momento della vita nazionale, gravò sul Prefetto di Catania ed anche su altre autorità il peso di un'autorità non nazionale, che costrinse ad emanare alcuni atti, che hanno avuto un esito doloroso soprattutto per noi, quello cioè di ritardare l'assegnazione delle terre della ducea.

Noi sconosciamo, allo stato attuale, il decreto del Governo, annunciato dall'onorevole Alessi; ci auguriamo, comunque, che esso risolva la questione. Siano le leggi dell'autonomia applicate, senza eccezione alcuna, a tutti i terreni ricadenti nell'ambito della Regione siciliana, posseduti da cittadini italiani o stranieri, perchè chiunque ne sia il titolare deve sottostare all'imperio delle nostre leggi. Ci auguriamo che le terre della ducea di Bronte passino finalmente nelle mani dei contadini siciliani, che hanno il diritto ad averle assegnate in base alla legge di riforma agraria.

PRESIDENTE. Dichiaro chiuso l'argomento. Ritengo che la richiesta dell'onorevole Majorana della Nicchiara possa essere soddisfatta dal resoconto che sull'odierno dibattito, sarà passato alla stampa.

Quanto alla richiesta d'inversione dell'ordine del giorno formulata dall'onorevole Bosco, essa sarà posta in discussione e votazione dopo che sarà esaurito l'esame del disegno di legge numero 71.

Discussione della richiesta di procedura d'urgenza per l'esame di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Richiesta di procedura d'urgenza con relazione orale per l'esame della proposta di legge: « Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 21 aprile 1955, numero 37, relativa al trattamento economico del personale dell'Amministrazione centrale della Regione » (179), presentata dagli onorevoli Grammatico ed altri in data 7 marzo 1956 e comunicata all'Assemblea nella seduta dell'8 marzo 1956.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Grammatico, per dare ragione della sua richiesta.

GRAMMATICO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ieri sera ho accennato ai motivi che mi hanno indotto ad avanzare la richiesta di procedura d'urgenza con relazione orale per l'esame di questa proposta di legge. I motivi sono del tutto evidenti: è noto lo stato di disagio in cui versa il personale degli uffici regionali, provinciali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; uffici, che, a seguito del decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 789, sono divenuti organi della Amministrazione regionale. Infatti, per una dubbia interpretazione dell'articolo 2 della legge regionale 21 aprile 1955, numero 37, a tale personale non è stata corrisposta ancora l'indennità regionale. Con la proposta di legge numero 179, da me e da altri colleghi presentata, l'Assemblea è chiamata a dirimere il dubbio, mediante l'interpretazione autentica del detto articolo.

Pertanto, avanzo formale richiesta perché sia adottata la procedura d'urgenza con relazione orale per la discussione della proposta di legge numero 179 e chiedo che la richiesta sia posta in votazione.

PRESIDENTE. Poiché nessun deputato si è iscritto a parlare, ne ha facoltà il Governo.

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore delegato al bilancio, agli affari economici ed al cre-

dito. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il Governo non condivide la necessità dell'urgenza del provvedimento. Nella legge 21 aprile 1955, numero 37, fra l'altro, c'è una norma per cui gli eventuali miglioramenti concessi agli statali possono essere dal Governo dedotti dalla indennità regionale. In questo senso è già stato approvato dal Governo un disegno di legge, che sarà presentato quanto prima alla approvazione dell'Assemblea. Se l'interpretazione che l'Assemblea darà dell'articolo 2 della legge numero 37 sarà quella stessa che danno i proponenti della proposta di legge numero 179, non v'ha dubbio che dovrà essere pagata l'indennità regionale con gli arretrati. Se, invece, l'interpretazione sarà difforme da quella degli onorevoli Grammatico ed altri, allora, nulla quaestio. In ogni modo, non si vede il motivo per cui si debba adottare la procedura d'urgenza per la proposta di legge presentata dagli onorevoli Grammatico ed altri; tanto più che proprio sull'argomento, un mese fa, è stata presentata un'altra proposta di legge, per la discussione della quale fu chiesta la procedura d'urgenza, che l'Assemblea decise di non accordare. Quindi, sarebbe una incongruenza concedere oggi quello che è stato negato un mese fa proprio per una proposta di legge analoga.

Chiedo, pertanto, che l'esame di questa proposta di legge sia abbinato a quello dell'altra proposta di legge presentata un mese fa, avente lo stesso oggetto, e che credo si trovi allo esame della prima Commissione legislativa.

MACALUSO. Chiedo di parlare sulla proposta di abbinamento della discussione dei due progetti di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACALUSO. Onorevole Presidente, sono d'accordo che siano discusse contemporaneamente le proposte di legge numero 43, da me presentata, numero 148 dell'onorevole Bosco e numero 179 dell'onorevole Grammatico. Approviamo, però, la procedura d'urgenza e abbiniamo l'esame delle proposte di legge, in modo che la questione possa essere discussa e risolta al più presto. Non credo ci sia contrasto tra abbinamento e procedura d'urgenza.

CAROLLO. Chiedo di parlare.

III LEGISLATURA

LXIV SEDUTA

9 MARZO 1956

GRAMMATICO. Insisto nella richiesta e chiedo che sia posta ai voti.

PRESIDENTE. Non si preoccupi, onorevole Grammatico. Ci sono colleghi che vogliono manifestare il loro avviso e non vedo la ragione d'impedirlo. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carollo.

CAROLLO. Ritengo sia opportuno l'abbinamento di due sole proposte di legge, perchè la situazione giuridica degli insegnanti elementari è ben diversa da quella degli impiegati degli ispettorati agrari provinciali. Pertanto, ritengo...

Voce: Non c'entra!

CAROLLO. Non è del progetto di legge riguardante gli insegnanti elementari che si tratta? Allora, chiedo scusa e mi dichiaro favorevole alla richiesta di procedura d'urgenza.

ALESSI, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI, Presidente della Regione. Signor Presidente ed egregi colleghi, io non credo che sulla questione posta dall'onorevole Grammatico possa sorgere in Assemblea, una divisione di carattere politico tra due schieramenti. Si tratta, piuttosto, di un problema di responsabilità non lieve, specialmente se si tiene conto che il nostro è un bilancio che provvede sulla base di entrate accertate, non di entrate accertabili.

L'onorevole Stagno ha parlato di altre proposte di legge, che danno un certo orientamento ad agitazioni che non si limitano soltanto a dipendenti della Regione, ma si estendono a statali che esplicano le loro funzioni come dipendenti della Regione, anche se non fanno parte dell'organico dei dipendenti della Amministrazione regionale, ed anche a statali che non hanno alcun rapporto con l'Amministrazione regionale e che godono di una specie di diritto di residenza speciale, in questa isola fortunata.

Problema, quindi, che impone un minimo di meditazione. Questa è la ragione dell'opposizione del Governo. Se l'Assemblea crede che l'argomento non imponga meditazione,

non richieda il rilevamento dei dati finanziari, oltre l'esame della questione giuridica; se la Assemblea crede che si possa passare subito alla discussione della proposta di legge anche senza prendere cognizione del disegno di legge già approvato dal Governo regionale, riguardante l'applicazione dei criteri direttivi propri della legge in questione, con riferimento ai recenti aumenti deliberati in sede nazionale, i quali hanno la loro fatale ripercussione sulla indennità regionale, voti pure la procedura d'urgenza, perchè questo non è un problema di carattere politico, ma piuttosto di carattere tecnico. Se l'Assemblea crede che una proposta di legge di questo genere si possa discutere immediatamente, la discuta pure. Il Governo ha dato un apprezzamento di carattere tecnico ed ha invitato i deputati alla meditazione su un tema che ha riflessi finanziari notevoli. All'Assemblea la scelta, senza che possano sorgere chissà quali divergenze tra il punto di vista del Governo e il punto di vista dell'Assemblea.

PRESIDENTE. La proposta di legge Grammatico ed altri, che si dice interpretativa della disposizione dell'articolo 2 della legge regionale 21 aprile 1955, numero 37, relativa al trattamento economico del personale dell'Amministrazione centrale della Regione, intende estendere al personale degli uffici regionali e provinciali e di qualsiasi altro ufficio periferico dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste nel territorio della Regione, la disposizione di cui all'articolo 2 della citata legge numero 37.

Ora, sulla stessa materia esiste una proposta di legge recante il numero 148, presentata dagli onorevoli Bosco, Martinez ed altri. Che si tratti della stessa materia risulta dal contesto perchè nella proposta di legge presentata dagli onorevoli Bosco ed altri si fa espresso riferimento allo stesso personale degli uffici periferici dell'Amministrazione dell'agricoltura. Per l'esame della proposta di legge numero 148, fu chiesta, nella seduta del 20 gennaio 1956, presieduta dal vice presidente Majorana della Nicchiara, la procedura d'urgenza. La richiesta, posta ai voti, non fu approvata. Ci troveremmo, quindi, di fronte ad una proposta di legge avente lo stesso oggetto di un'altra, per la quale l'Assemblea si è già pronunciata in ordine alla richiesta di adozione della procedura d'urgenza.

III LEGISLATURA

LXIV SEDUTA

9 MARZO 1956

Dichiaro, pertanto, di non potere porre ai voti la richiesta dell'onorevole Grammatico, ostendovi la preclusione sorgente dalla precedente pronuncia dell'Assemblea in ordine ad un progetto di legge avente lo stesso oggetto (*Proteste dal settore del Movimento sociale italiano*)

Non sono ammesse proteste sulla decisione del Presidente. Onorevole Mangano, la prego di non protestare in questo modo.

MANGANO. Questo vuol dire imporre la volontà del Presidente.

PRESIDENTE. Io non impongo la mia volontà, ma il rispetto del regolamento. Onorevole Mangano, la richiamo all'ordine.

MANGANO. E' una proposta di legge del tutto diversa.

PRESIDENTE. Non tratta materia diversa. La decisione della Presidenza è insindacabile.

BOSCO. La decisione è stata presa in una sessione diversa.

GRAMMATICO. Ci sono una infinità di motivi. Chiedo di parlare per richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ripeto che non sono ammesse proteste sulla decisione del Presidente.

GRAMMATICO. La mia non vuole essere una protesta.

PRESIDENTE. Il suo richiamo al regolamento è un mezzo indiretto di protestare contro la mia decisione. Non posso concederle la parola.

GRAMMATICO. Desidero chiarire che non intendo protestare contro la sua decisione, ma soltanto fare richiamo al regolamento per quanto riguarda la sostanza della decisione stessa.

PRESIDENTE. La decisione è stata già adottata e non si può tornare a discutere sull'argomento. Mi dispiace di non poterle accordare la parola. Peraltro, debbo rilevare che non ha fondamento il rilievo che la precedente decisione non sia stata presa in questa sessione

poichè il regolamento non si riferisce alla sessione.

GRAMMATICO. Ritengo che il regolamento non preveda la preclusione per quanto riguarda la richiesta di procedura d'urgenza.

PRESIDENTE. La decisione della Presidenza è inappellabile. Non posso darle la parola, onorevole Grammatico.

GRAMMATICO. Non è per protestare.

SEMINARA. L'Ufficio di Presidenza avrebbe potuto rilevare prima tutto questo.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
« Disciplina della ricerca e coltivazione delle sostanze minerali nella Regione » (71).**

PRESIDENTE. Si passa al seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina della ricerca e coltivazione delle sostanze minerali nella Regione ». Ricordo che nella seduta precedente è stata sospesa la discussione sull'articolo 8, per dare modo alla Commissione di esaminare gli emendamenti presentati a detto articolo.

Prego il deputato segretario di dar lettura dell'articolo 8 e degli emendamenti ad esso presentati, già annunziati nella seduta precedente.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 8.

Il permesso di ricerca può essere accordato per un'area non superiore a 1000 ettari continui di terreno.

Allo stesso ricercatore, per particolari esigenze tecniche della ricerca, può essere accordato il permesso per una superficie maggiore o più permessi, anche per zone non contigue o vicine, fino ad un massimo di 10.000 ettari, previo parere del Consiglio regionale delle miniere.

Tale limite massimo complessivo si applica anche nei confronti di società sottoposte allo stesso controllo ai sensi del secondo comma dell'art. 2359 del codice civile.

Se il richiedente è una società, si tiene conto anche dei permessi accordati ai soci.

Se il richiedente partecipa in misura superiore all'8 % a società permissionarie, ai fini dell'applicazione del limite fissato nel secondo comma, si tiene conto delle quote di partecipazione del richiedente nella società.

Emendamento Sammarco e Renda:

aggiungere, nel secondo comma, dopo le parole: « della ricerca » le altre: « in rapporto alla contiguità del giacimento, che presenti favorevoli rilevazioni di ricerca », e sopprimere, dopo le parole: « più permessi », le altre: « anche per zone contigue o vicine ».

Emendamento Recupero ed altri:

sostituire al secondo comma il seguente:

« Allo stesso ricercatore, per particolari esigenze tecniche della ricerca in rapporto alla contiguità di rilevazioni favorevoli della ricerca stessa, può essere accordato il permesso di una superficie maggiore, come possono essere accordati più permessi fino ad un massimo di 10mila ettari, previo parere del Consiglio regionale delle miniere. »

Emendamento Cipolla, Russo Michele ed altri:

aggiungere il seguente altro comma:

« E' ripristinata la nominatività dei titoli azionari ai sensi della legislazione nazionale vigente per le società esercenti la ricerca e la coltivazione di giacimenti minerali ai sensi della presente legge. »

Emendamento Cipolla, Cortese ed altri:

aggiungere il seguente comma:

« Alle società esercenti la ricerca e la coltivazione di giacimenti minerali ai sensi della presente legge non possono essere concesse le agevolazioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 8 luglio 1948, n. 32. »

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione ha elaborato il seguente nuovo testo, sostitutivo del secondo comma del testo originario, dichiarando assorbiti gli emendamenti Sammarco e Recupero:

« Tale limite può essere elevato fino ad un massimo di 10mila ettari per particolari esigenze tecniche della ricerca, riconosciute dal Consiglio regionale delle miniere. »

Allo stesso ricercatore possono essere accordati più permessi in zone diverse, purchè nel complesso dei permessi non sia superato il limite massimo di 10mila ettari. »

Comunico, infine, che la Commissione ha approvato l'emendamento aggiuntivo degli onorevoli Cipolla, Cortese ed altri.

Pongo ai voti il primo comma dell'articolo 8, sul quale non vi sono osservazioni.

(*E' approvato*)

Pongo ai voti il secondo comma, nel nuovo testo proposto dalla Commissione.

(*E' approvato*)

Pongo ai voti il terzo comma.

(*E' approvato*)

Pongo ai voti il quarto comma.

(*E' approvato*)

Resta da approvare l'ultimo comma, oltre agli emendamenti aggiuntivi degli onorevoli Cipolla ed altri. Rileggono l'ultimo comma:

« Se il richiedente partecipa in misura superiore all'8 % a società permissionarie, ai fini dell'applicazione del limite fissato nel secondo comma, si tiene conto delle quote di partecipazioni del richiedente nella società. »

Vorrei chiedere alla Commissione un chiarimento: in base a quali criteri è stato fissato il limite dell'8 per cento?

NICASTRO, relatore. Si tratta di un emendamento apportato dalla Commissione per la finanza.

MACALUSO. C'è nella legge nazionale.

PRESIDENTE. Ci sarà un motivo perché ci sia: sarebbe bene che ce ne rendessimo conto. In ogni modo, se insistete, lo pongo ai voti così com'è.

NICASTRO, relatore. Si chiedano chiarimenti al Presidente della Commissione per la finanza, che è in Aula.

III LEGISLATURA

LXIV SEDUTA

9 MARZO 1956

ADAMO. E' un concetto che è stato introdotto nel disegno di legge sulla disciplina della ricerca e della coltivazione degli idrocarburi in campo nazionale; ma il disegno di legge non è stato ancora approvato.

PRESIDENTE. Il limite dell'8 per cento è stato preso, quindi, dal disegno di legge nazionale. Ci sarà stato un motivo; qualcuno avrà dovuto suggerirlo.

MACALUSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACALUSO. Allorchè la Commissione per la finanza discusse questa questione, il Presidente della Commissione stessa, onorevole Restivo, propose che, riguardo ad alcuni punti non necessariamente specifici della nostra legislazione, non ci si allontanasse, per ragioni di analogia legislativa, da quello che era l'intendimento della legislazione nazionale, in base alle proposte formulate dal Governo centrale nel suo nuovo disegno di legge mineraria. Questa è stata la ragione per cui la Commissione ha adottato la stessa dizione usata in sede nazionale.

ADAMO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, se la Commissione dovesse insistere sulla votazione di questo comma, noi saremmo d'accordo. Però, io vorrei precisare che esso non ha alcuna attinenza con quanto forma oggetto di questa nostra legge, nonostante quanto ha detto l'onorevole Macaluso, e cioè che non dobbiamo discostarci dalla legislazione nazionale.

In questo momento, alla Camera dei deputati, si discute il disegno di legge relativo alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, cioè quel famoso emendamento del ministro Cortese alla legge Malvestiti. Ora, in questo disegno di legge, ad un certo punto, si dice che i soci di società permissionarie, i quali desiderano, come singoli, avere dei permessi di concessione, possono averli, decurtati però del tanto per cento corrispondente alle quote di partecipazione del richiedente nella società, quando la quota di partecipazione è superiore all'8 per cento.

Tutto ciò non ha alcuna attinenza con la materia della quale ci occupiamo perché il disegno di legge in discussione, all'articolo 1, secondo comma, già approvato, stabilisce che la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi continuano ad essere disciplinate dalla legge regionale 20 marzo 1950, numero 30.

Ripeto, comunque, che, se la Commissione dovesse insistere, non ci opporremo all'approvazione del comma, ma devo ribadire che la norma in questione non ha alcuna attinenza con la materia della quale ci stiamo occupando.

NICASTRO, relatore. Chiedo di parlare a nome della Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO, relatore. Praticamente, la disposizione significa che le società richiedenti non potranno avere il permesso di ricerca per più di 10mila ettari, che rappresentano il massimo della concessione. Se la partecipazione ad altre combinazioni sorpassasse l'8 per cento, opererebbe la decurtazione. E' bene introdurre questo principio, perché indubbiamente è un principio a carattere limitativo.

LANZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io sono convinto che questo comma non abbia ragion d'essere nella legge che stiamo discutendo. Noi, anzitutto, abbiamo sancto il principio che il permesso di ricerca può essere accordato per un'area non superiore a mille ettari continui di terra. Successivamente, abbiamo detto che, per particolari esigenze tecniche, può essere accordato il permesso anche per zone non contigue, fino ad un massimo di 10mila ettari. Stamattina, la Commissione ha sistemato meglio, dal punto di vista giuridico, la dizione del secondo comma, dicendo che possono essere accordati più permessi, anche in zone diverse, purché nel complesso non si superi il limite massimo di 10 mila ettari. Questo, nel caso in cui il richiedente sia un singolo. Nel caso in cui il richiedente sia una società, si vuole stabilire che anche per le società opera il limite massimo complessivo di 10mila ettari, che non devono essere superati. Qui, io mi rifarei all'emenda-

mento presentato dagli onorevoli Cipolla ed altri, cioè all'articolo 25 bis, che verrà discussso in seguito. Anche con tale emendamento si vuole, ancora una volta, ribadire il principio che non si debbano superare i 10mila ettari. Ora, mi pare, perfettamente inutile stabilire la quota di partecipazione dei singoli soci nelle società permissionarie, siano pur essi richiedenti; l'importante è che i permessi, siano essi accordati a singoli o a società, nel complesso non superino i 10mila ettari. Io non so perchè si debba avere riguardo alla misura della partecipazione del richiedente nella società. Credo che su questo punto si possa essere d'accordo.

COLAJANNI. Ritengo che si possa raggiungere ugualmente lo scopo, togliendo l'inciso « in misura superiore all'8 per cento ».

PRESIDENTE. Allora, si dovrebbe dire: « si tiene conto » e non altro, così come è detto nel comma precedente.

MACALUSO. Io sono d'accordo.

NICASTRO, relatore. D'accordo.

RENDÀ. D'accordo.

RESTIVO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO. Il desiderio di tutti noi è di concludere presto l'esame di questo disegno di legge e pertanto vorrei fare una proposta di carattere pratico: si sospenda la discussione su quest'ultimo comma, in ordine al quale non ci sono divergenze di carattere politico o orientamenti di rigore, ma soltanto una preoccupazione di carattere tecnico, e si prosegua nella discussione degli altri articoli; nel mentre, avremo la possibilità di approfondire la questione, in modo che all'ultimo si possa sciogliere la riserva.

NICASTRO, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO, relatore. Ritengo che non sia necessario sospendere la discussione dell'ultimo comma dell'articolo 8 e rinviare, quindi, la

votazione sull'intero articolo, e propongo di sopprimere nel comma in questione l'inciso: « in misura superiore all'8 per cento ».

PRESIDENTE. La Presidenza accoglie la richiesta del Presidente della Commissione per la finanza e dispone che sia accantonato l'esame del quinto comma dell'articolo 8. In conseguenza, rinvia la votazione dell'articolo 8 nel suo complesso.

Si passa alla discussione dell'emendamento aggiuntivo degli onorevoli Cipolla, Russo Michele ed altri, sul ripristino della nominatività dei titoli azionari.

CIPOLLA. Tale emendamento è stato ritirato.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Si passa, allora, all'esame del comma aggiuntivo degli onorevoli Cipolla, Cortese ed altri. Lo rileggo:

« Alle società esercenti la ricerca e la coltivazione di giacimenti minerali ai sensi della presente legge non possono essere concesse le agevolazioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 8 luglio 1948, numero 32 ».

Apro la discussione sull'emendamento. Poichè la Commissione ha approvato l'emendamento, ha facoltà di parlare il Governo, per esprimere il proprio parere su di esso.

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. La Commissione, stamattina, ha esaminato questo emendamento nella nuova formulazione presentata dall'onorevole Cipolla, in sostituzione di quella precedente. Indubbiamente, la nuova formulazione rappresenta un progresso notevole; ma, nonostante ciò, il problema rimane sostanzialmente identico. Il Governo, pertanto, così come già ha dichiarato in Commissione, ripete qui che è contrario a questo emendamento. E ciò, non perchè non si renda conto degli inconvenienti ai quali possano dar luogo società le cui azioni non siano nominative, e non voglia evitarli, ma perchè, approvando questo comma, si darebbe la sensazione che la Regione voglia fare un passo indietro rispetto alla legge sulla abolizione della nominatività dei titoli azionari, la quale è stata oggetto di tanti dibattiti e contrasti in campo nazionale.

Si è fatto riferimento, da parte dell'onorevole Cipolla, ai pareri espressi dal Consiglio

III LEGISLATURA

LXIV SEDUTA

9 MARZO 1956

di giustizia amministrativa in ordine alla questione sollevata nel settore degli idrocarburi. A me piace rileggere un brano del secondo parere del Consiglio di giustizia amministrativa, in cui sostanzialmente si dicono due cose: primo, che, dal punto di vista giuridico, non c'è alcun obbligo per l'Amministrazione regionale di negare il permesso a quella società richiedente che, non avendo personalità giuridica diversa da altre società, non ricada nei limiti previsti in quel caso dalla legge sugli idrocarburi, e in questo caso dalla legge mineraria; secondo, che è nella discrezionalità dell'Amministrazione regionale negare il permesso, quando ritenga che la nuova società, che ha titoli al portatore, intenda agire in frode alla legge. Testualmente così si esprime il Consiglio di giustizia amministrativa: « Aggiunge tuttavia che, se la pluralità dei soggetti apparisse diretta ad evadere lo scopo della legge, che è di evitare la costituzione di monopoli, l'Amministrazione, nello esercizio del suo potere discrezionale, potrà negare il permesso di ricerca ».

E' per questa ragione che vorrei pregare il proponente di trasformare l'emendamento in raccomandazione, o addirittura di sollecitare l'impegno del Governo perchè stia molto attento, onde evitare che, attraverso la forma del titolo al portatore, si evada la legge. Chieda pure, l'onorevole Cipolla, che il Governo si impegni nel senso desiderato, e cioè che le società che hanno ottenuto il beneficio del titolo al portatore non se ne servano come pretesto per frodare lo spirito e la lettera della legge.

Per la ragione anzidetta, confermo l'atteggiamento tenuto dal Governo in Commissione e ripeto che esso è contrario all'emendamento.

ADAMO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMO. Non posso fare a meno di rilevare, anzitutto, che in un momento in cui tutti parlano di incentivi per la industrializzazione della Sicilia, siamo qui di fronte ad un emendamento il quale, indubbiamente, preclude tali incentivi. Il mio pensiero è anche quello del mio Gruppo; per cui, a nome di questo, dichiaro *a priori* che noi voteremo contro questo emendamento, salvo che il Presidente, sciogliendo la riserva, non ritenga che alla vota-

zione osti la preclusione, poichè, a mio avviso, il voto su questo emendamento sarebbe precluso.

PRESIDENTE. Io non ho sciolto ancora la riserva. Chiunque lo voglia, potrà parlare sull'argomento, di cui ieri ho posto i termini. Vi ho dato la parola proprio per sentire le vostre argomentazioni prima di sciogliere la riserva.

ADAMO. Secondo il proponente dell'emendamento, la società costituita fra i vecchi concessionari perpetui non è altro che una società che si viene a formare tra persone già individuate; cioè, i concessionari perpetui, che prima erano individui singoli, il giorno in cui entrerà in vigore la legge, saranno i componenti della società mineraria, saranno essi stessi i proprietari e i portatori delle azioni. A questo proposito vorrei dire che uno dei motivi per cui è stato elaborato il disegno di legge, è stato quello di costituire, sì, le società fra gli ex concessionari perpetui, ma si è voluto, altresì, creare l'incentivo perché capitali nuovi affluissero nel campo delle miniere, e cioè nuovi soci entrassero a far parte di quelle società, alle quali sono affidati la gestione e lo sfruttamento delle miniere. Se approvassimo l'emendamento, noi toglieremmo l'incentivo ai capitali nuovi di affluire verso il campo della ricerca degli zolfi o degli altri prodotti del sottosuolo della nostra Sicilia.

Per questi motivi, a prescindere dallo scioglimento della riserva del Presidente, dichiaro che il mio Gruppo è contrario all'emendamento.

CIPOLLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPOLLA. Io ritenevo superata del tutto, dalla seconda formulazione, la questione di una eventuale preclusione in ordine a questo emendamento. Tanto più che, per maggiore sicurezza, ho avuto cura di rileggere il ricorso del Commissario dello Stato avverso la legge con la quale furono emanate le norme riguardanti le azioni delle società di nuova costituzione nella Regione e la sentenza dell'Alta Corte in ordine a detta legge.

Il Commissario dello Stato, tra gli altri motivi, adduceva che la Regione avesse legiferato

III LEGISLATURA

LXIV SEDUTA

9 MARZO 1956

su una materia di competenza dello Stato, soprattutto regolamentando i rapporti privati disciplinati dal codice civile.

L'Alta Corte, nel decidere, disse che la nominatività obbligatoria dei titoli azionari, pur ripercuotendosi sulla disciplina dei rapporti privati, debba soprattutto considerarsi come una misura di carattere economico e finanziario, e quindi statui che la Regione può legittimamente legiferare in materia perché legifera nel campo degli incentivi alla produzione e non in quello delle modifiche agli istituti fondamentali previsti dal codice civile per quanto riguarda la costituzione delle società.

Ritengo, pertanto, che la possibilità di una pronuncia di preclusione, che ieri sera è stata prospettata in ordine all'emendamento, a seguito dell'approvazione dell'articolo 7, non abbia più motivo di sussistere, in base appunto al giudicato dell'Alta Corte.

PRESIDENTE. Ho considerato la questione sotto l'aspetto della preclusione. Noi abbiamo votato l'articolo 7, nel quale è detto: « Il permesso di ricerca è accordato a singole persone fisiche o società costituite secondo uno dei tipi previsti nel primo comma dell'articolo 2249 del codice civile ».

Il primo comma dell'articolo 2249 codice civile sancisce: « Le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi terzo e seguenti di questo titolo ». Il capo quinto di detto titolo regola le società per azioni, e l'articolo 2355, primo comma, stabilisce che le azioni possono essere nominative o al portatore, a scelta dell'azionista, se l'atto costitutivo non stabilisce che devono essere nominative.

Questa norma del codice civile fu dichiarata provvisoriamente sospesa per il tempo in cui avrebbe avuto vigore il regio decreto legge 25 ottobre 1941, numero 1148, emanato in tempo di guerra per ragioni fiscali, come è fissato all'articolo 109 delle norme per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, nel quale si dice: « Per le società per azioni soggette al regio decreto legge 25 ottobre 1941, numero 1148, e per la durata di tale decreto, non si applicano le disposizioni del libro quinto del codice civile relative alle azioni al portatore ».

CIPOLLA. Vige tuttora.

PRESIDENTE. D'accordo. La efficacia sospensiva era prevista per l'epoca di guerra, ma fu poi protratta; comunque, la disposizione non abroga le norme del codice civile. Or quando ci siamo riferiti a società costituite ai sensi del primo comma dell'articolo 2249 del codice civile, senza esclusione di sorta...

CIPOLLA. Ci siamo riferiti anche alle norme transitorie.

PRESIDENTE. ... è evidente che l'abbiamo fatto nel presupposto delle norme vigenti nella Regione siciliana, che consentono l'anonymità dei titoli. Ritengo, quindi, che l'emendamento sia precluso.

CIPOLLA. Non c'è più l'onorevole Bianco, ma c'è l'onorevole Adamo. L'asse, quindi, si è ricostituito'

PRESIDENTE. Non so di che asse parli.

CIPOLLA. Può darsi che lo sappia.

PRESIDENTE. Non lo so affatto e la richiamo all'ordine, se il suo vuole essere un apprezzamento sulla mia decisione. Passiamo oltre.

RENDÀ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENDÀ. Ho chiesto di parlare per dire che, anche se il Presidente ha dichiarato precluso l'emendamento Cipolla, noi prendiamo atto delle dichiarazioni del Governo circa l'indirizzo che esso seguirà nell'accordare i permessi di ricerca e concessioni.

PRESIDENTE. Questa è cosa diversa; riguarda il potere esecutivo. Proseguiamo la lettura degli articoli.

Prego il deputato segretario di dare lettura dell'articolo 9.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 9.

I richiedenti il permesso debbono dichiarare espressamente nella domanda di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 8.

I permessi ottenuti in violazione delle norme contenute nell'art. 8 sono revocati senza diritto ad alcun indennizzo.

I permissionari, qualora vengano a trovarsi nelle dette condizioni, debbono darne comunicazione all'Assessorato all'industria e commercio, nel termine di sessanta giorni indicando a quali permessi intendono rinunciare affinchè l'area complessiva non superi i 10.000 ettari.

L'Assessore per l'industria ed il commercio provvede, sentito il Consiglio regionale delle miniere, a ridurre l'area concessa nei limiti di cui al secondo comma del precedente articolo.

Nel caso di omessa comunicazione, l'Assessore per l'industria ed il commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere, provvede di ufficio a dichiarare decaduti i permessi eccedenti i limiti previsti dall'articolo 8.

NICASTRO, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO, relatore. La dizione della parte finale del penultimo comma va, per esigenza di coordinamento col precedente articolo, completata. Là dove è detto: « di cui al secondo comma », bisogna dire: « di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo ».

PRESIDENTE. Il rilievo è esatto. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti la modifica suggerita dall'onorevole Nicastro.

(E' approvata)

Poichè nessun altro deputato ha chiesto di parlare, pongo ai voti l'articolo 9 con la modifica testè approvata.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 10.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 10.

La durata del permesso non può eccedere i tre anni.

Possono, però, essere accordate proroghe, purchè il periodo complessivo del permesso non superi i sei anni.

La proroga deve essere chiesta prima della scadenza ed è accordata solo quando il permissionario abbia regolarmente eseguito i lavori programmati salvo che la mancata o incompleta esecuzione di essi sia dovuta a causa di forza maggiore.

NICASTRO, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO, relatore. Nel testo elaborato dalla Commissione è stato soppresso l'ultimo comma del corrispondente articolo 9 del testo governativo così formulato: « Il permissionario può chiedere, con la proroga, la riduzione dell'area di ricerca ». Così è stato deciso per dare un carattere di maggiore serietà al permesso di ricerca e per sottoporre il richiedente ad una maggiore ponderatezza nel richiederlo. La proroga del permesso deve comportare, per il permissionario, un onere ragguagliato all'area di ricerca, senza possibilità di riduzione della superficie originariamente richiesta ed accordata. Questi sono i motivi che hanno indotto la Commissione a sopprimere l'ultimo comma del testo governativo, che dà al permissionario la possibilità di chiedere, con la proroga, la riduzione dell'area di ricerca.

ADAMO. Io sono contrario alla soppressione.

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. Io credo sia opportuno mantenere l'ultimo comma dell'articolo 9 del testo governativo, per non privare il permissionario, che ha avuto modo durante tre anni di saggiare le sue forze, della possibilità di ridurre, dopo più maturo esame, l'area di ricerca, all'atto in cui chiede la proroga del permesso. Ciò non è solo nell'interesse del permissionario, in quanto, riducendosi la superficie, egli paga un canone minore, ma è anche nell'interesse dell'Ammirazione, perchè l'area che non interessa un dato permissionario potrebbe interessare un altro ricercatore. Mi risulta che ci sono legislazioni minerarie, le quali prescrivono auto-

III LEGISLATURA

LXIV SEDUTA

9 MARZO 1956

maticamente la riduzione della superficie, per il caso in cui si chieda la proroga del permesso di ricerca. Anche per legiferare in armonia a queste direttive, io credo che si debba ripristinare l'ultimo comma dell'articolo 9 del testo del Governo.

PRESIDENTE. La Commissione insiste per la soppressione?

NICASTRO, relatore. La Commissione non insiste ed aderisce alla richiesta di ripristino formulata dal Governo. La Commissione aveva ritenuto di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 9 del testo governativo per garantire gli interessi della Regione, sottponendo il permissionario ad una maggiore ponderatezza nel richiedere la proroga del permesso di ricerca e dando alla richiesta un carattere di maggiore serietà.

PRESIDENTE. Il testo dell'articolo 10 risulterebbe, quindi, integrato dall'ultimo comma dell'articolo 9 del testo del Governo. Ne do lettura:

Art. 10.

La durata del permesso non può eccedere tre anni.

Possono, però, essere accordate proroghe, purchè il periodo complessivo del permesso non superi i sei anni.

La proroga deve essere chiesta prima della scadenza ed è accordata solo quando il permissionario abbia regolarmente eseguito i lavori programmati salvo che la mancata o incompleta esecuzione di essi sia dovuta a cause di forza maggiore.

Il permissionario può chiedere, con la proroga, la riduzione dell'area di ricerca.

Non sorgendo osservazioni, lo pongo ai voti.

(E' approvato)

Si passa alla: « Sezione 2^a - Dell'esercizio del permesso ».

Prego il deputato segretario di dare lettura dell'articolo 11.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 11.

Il ricercatore è tenuto ad iniziare i lavori nel termine stabilito nel decreto o, in difetto, entro tre mesi dalla data della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, lo pongo ai voti.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 12.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 12.

E' vietato al ricercatore di eseguire lavori di ricerca di sostanze diverse da quelle per cui è stato accordato il permesso.

E' vietato, altresì, ogni esportazione o utilizzazione delle sostanze minerali ricavate durante i lavori di ricerca senza autorizzazione dell'ingegnere capo del Distretto minerario.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, lo pongo ai voti.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 13.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 13.

Il ricercatore deve trasmettere, ogni quattro mesi, al Distretto minerario una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati ottenuti, comunicando ogni altra notizia che possa interessare lo andamento generale della propria attività.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, lo pongo ai voti.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 14.

III LEGISLATURA

LXIV SEDUTA

9 MARZO 1956

GIUMMARRA, segretario:

Art. 14.

Il ricercatore deve trasmettere, ogni sei mesi, al Distretto minerario una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati ottenuti, comunicando le eventuali variazioni al programma dei lavori stabilito ed ogni altra notizia che possa interessare l'andamento generale della propria attività.

Entro il mese di novembre di ogni anno il permissionario deve comunicare al Distretto minerario la parte del programma dei lavori che intende eseguire nell'anno successivo.

NICASTRO, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO, relatore. Nel testo della Commissione si è voluta richiamare con una opportuna variante al termine prescritto, la norma vigente che fa obbligo al permissionario di comunicare al Distretto minerario il programma dei lavori da svolgersi nell'anno successivo.

PRESIDENTE. Il testo della Commissione prevede che il ricercatore possa, di sua iniziativa e senza preventiva approvazione, apportare eventuali variazioni al programma stabilito dei lavori. Così parrebbe dalla formulazione. Il testo governativo era più rigido e non prevedeva tale possibilità. Il Governo accetta il testo della Commissione?

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. C'è una differenza sostanziale tra i due testi, come l'onorevole Presidente ha rilevato. Comunque, la modifica può accogliersi, dato che siamo in tema di ricerca.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 14 nel testo della Commissione.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 15.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 15.

Qualora durante i lavori di ricerca siano scoperte acque sotterranee il ricercatore è tenuto all'osservanza di quanto dispone lo articolo 103 del T. U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato col R.D. 11 dicembre 1933, n. 1175.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, lo pongo ai voti.

(E' approvato)

Si passa alla: « Sezione 3^a - Della cessazione del permesso ».

Prego il deputato segretario di dare lettura dell'articolo 16.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 16.

Il permesso di ricerca cessa:

- a) per scadenza del termine;
- b) per rinuncia;
- c) per revoca;
- d) per decadenza.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, lo metto ai voti.

(E' approvato)

Propongo di sopprimere le parole: « a) scadenza del termine », poste tra l'articolo 16 e l'articolo 17, perchè superflue ed anche per un motivo di estetica formale. Gli articoli o hanno una rubrica come nel codice civile, o non ne hanno alcuna. L'articolo in questione si limita ad elencare i vari casi in cui si incorre nella cessazione del permesso e gli articoli successivi regolano specificatamente le singole ipotesi previste nell'articolo 16. Ritengo, quindi, che si possano senz'altro sopprimere le suddivisioni in lettere a), b), c) e d) relative agli articoli seguenti e con le quali si intendono rubricare i casi di cessazione del permesso di ricerca. Quale è il parere della Commissione in ordine alla proposta soppressione?

III LEGISLATURA

LXIV SEDUTA

9 MARZO 1956

NICASTRO, relatore. La Commissione è di accordo per la soppressione. Non abbiamo fatto altro che copiare il testo del Governo.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, così resta stabilito.

Faccio osservare che la stessa questione si ripresenta per gli articoli relativi alla Sezione 3^a, per cui ritengo che debba in conseguenza adattarsi analoga decisione. Propongo, pertanto, di sopprimere anche le suddivisioni nelle lettere a), b), c), d) ed e) relative agli articoli 40 e seguenti e con le quali si intendono rubricare i casi di cessazione della concessione previsti dall'articolo 39.

Non sorgendo osservazioni, così resta stabilito.

Si dia lettura dell'articolo 17.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 17.

Alla scadenza del termine, qualora il permesso non sia stato prorogato, o della proroga, se questa ha avuto luogo, il permissionario deve lasciare la zona di ricerca libera e sgombra di attrezzi e di impianti esterni ed interni.

PRESIDENTE. Direi meglio, « sgombra da attrezzi e da impianti », anzichè « sgombra di attrezzi e di impianti ».

Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti l'articolo 17, così modificato.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 18.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 18.

Il ricercatore che intende rinunciare al permesso deve farne dichiarazione, senza apporvi alcuna condizione, all'Assessore per l'industria e commercio, il quale provvede con decreto.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti l'articolo 18.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 19.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 19.

Il permesso di ricerca può essere revocato per gravi motivi di pubblico interesse con decreto dell'Assessore per l'industria e commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere ed il Consiglio di giustizia amministrativa.

Avverso tale decreto il ricercatore può proporre ricorso solo per motivi di legittimità.

Al ricercatore deve essere corrisposto il valore degli impianti ed opere utili e una congrua indennità.

Le controversie sull'ammontare del valore e dell'indennità di cui al precedente comma sono di competenza dell'Autorità giudiziaria; le parti possono però deferirle ad un collegio arbitrale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

PRESIDENTE. La disposizione contenuta al quarto comma, mi sembra superflua. E' pacifico che le controversie sull'ammontare del valore degli impianti e sulla congruità dell'indennità sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria e che possono essere deferite ad un collegio arbitrale, trattandosi di materia per cui non è vietato l'arbitrato. La Commissione insiste perché il comma venga mantenuto?

NICASTRO, relatore. Il comma è stato prelevato dal testo governativo.

PRESIDENTE. Qual'è il pensiero del Governo?

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. Il comma è superfluo, ma lasciarlo non nuoce.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 19.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 20.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 20.

L'Assessore per l'industria e commercio, può pronunciare, con decreto, sentito il Consiglio regionale delle miniere, la decadenza del permesso di ricerca, salvi i casi di forza maggiore, quando: a) i lavori di

ricerca non siano stati iniziati nel termine previsto dall'art. 11 o non sia stato dato ad essi adeguato sviluppo; b) non sia stato corrisposto all'Amministrazione regionale il canone annuo stabilito dall'art. 13; c) il ricercatore nonostante diffida, non abbia adempiuto agli obblighi disposti dall'art. 14; d) si contravvenga alle disposizioni dello art. 12; e) il ricercatore incorra nella inosservanza dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali o nel mancato pagamento dei salari; f) il ricercatore ceda, sotto qualsiasi forma, il permesso ad altri, in tutto o in parte, senza la prescritta autorizzazione; g) non siano osservati gli altri obblighi derivanti dal permesso.

Inoltre la decadenza deve essere dichiarata quando il permissionario contravvenga alle disposizioni dell'art. 56.

In nessun caso il ricercatore, dichiarato decaduto, può pretendere compensi e indennità dall'Amministrazione regionale o dagli eventuali successivi ricercatori per i lavori eseguiti.

Contro il decreto dell'Assessore per l'industria e commercio che pronuncia la decadenza è ammesso gravame solo per motivi di legittimità.

PRESIDENTE. In merito al contenuto di questo articolo vorrei richiamare l'attenzione su due punti. Il testo governativo, al primo comma, nell'elencare i casi in cui si incorre nella decadenza del permesso di ricerca, contempla alla lettera b) il caso in cui i lavori siano stati sospesi per oltre due mesi, senza la preventiva autorizzazione da parte della Amministrazione. Questa statuizione, concernente l'ingiustificata sospensione dei lavori, è stata soppressa nel testo della Commissione e poichè ne sconosco le ragioni, reputo sia necessario che la Commissione dia dei chiarimenti all'Assemblea.

Il secondo comma, poi, appare superfluo perché la decadenza per violazione della norma di cui all'articolo 56 (cessione non preventivamente autorizzata) è prevista espressamente alla lettera f) del primo comma dello stesso articolo 20.

Prego la Commissione di porre la propria attenzione su tali rilievi.

NICASTRO, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO, relatore. La lettera a) del primo comma del testo della Commissione prevede la decadenza dal permesso nel caso in cui ai lavori di ricerca non sia stato dato adeguato sviluppo. Questa disposizione ci è sembrata sufficientemente lata e, quindi, tale da potere comprendere anche il caso di prolungata sospensione dei lavori, senza preventiva autorizzazione. E' per questo motivo che è stata soppressa la prima parte della statuizione di cui alla lettera b) del testo governativo.

PRESIDENTE. A me pare che l'inadeguato sviluppo dei lavori sia cosa diversa dalla sospensione degli stessi. Tuttavia, se la Commissione ritiene che l'Amministrazione regionale sia sufficientemente cautelata dalla norma da essa elaborata, resti pure il testo com'è.

NICASTRO, relatore. Sì, la norma ci sembra sufficiente.

PRESIDENTE. Vuol dare un chiarimento sull'altro punto, e cioè sulla superfluità del secondo comma, perché la norma in esso dettata è prevista in precedenza al primo comma dello stesso articolo?

FRANCHINA. L'articolo 56 prevede esplicitamente la nullità della cessione non autorizzata e commina la decadenza.

PRESIDENTE. Il secondo comma è doppiamente superfluo.

FRANCHINA. Rispetto alla lettera f) del primo comma dell'articolo 20 sì, ma non rispetto all'articolo 56.

PRESIDENTE. L'articolo 56 prevede la decadenza di diritto sia del permesso di ricerca che della concessione di coltivazione, qualora siano ceduti senza preventiva autorizzazione e riguarda, quindi, tutti e due i casi. L'articolo 20 è posto sotto la Sezione terza, che regola la materia della cessazione del permesso, e alla lettera f) del primo comma prevede la decadenza del permesso, in caso di cessione non autorizzata. La superfluità del secondo comma mi sembra evidente.

NICASTRO, relatore. Sì, ma non guasta il mantenerlo.

III LEGISLATURA

LXIV SEDUTA

9 MARZO 1956

PRESIDENTE. La norma è ripetuta due volte.

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. Ho chiesto di parlare per chiedere appunto la soppressione o della lettera f) del primo comma o del secondo comma, per quanto non ci sarebbe bisogno di introdurre la norma in questo articolo perché essa è prevista esplicitamente al successivo articolo 56, che detta appunto la decadenza del permesso di ricerca, in caso di cessione non preventivamente autorizzata.

FRANCHINA. Ma l'articolo 56 è per la concessione.

PRESIDENTE. Anche per il permesso. Lo articolo 56 dice testualmente: « Il permesso e « la concessione non possono essere ceduti a « qualsiasi titolo, senza la preventiva autorizzazione dell'Assessore per l'industria e « commercio. La cessione non preventivamente autorizzata è nulla e comporta la decadenza dal diritto, che è pronunciata dall'Assessore per l'industria e commercio, sentito « il Consiglio regionale delle miniere, ai sensi « degli articoli 20 e 48 ».

La norma base, scritta nell'articolo 56, è richiamata al primo comma dell'articolo 20, e non occorre ripetere nel secondo comma che, se la cessione del permesso è avvenuta senza la prescritta autorizzazione, si incorre nella decadenza. Basta dirlo una volta.

NICASTRO, relatore. Va bene. La Commissione è d'accordo per la soppressione del secondo comma.

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Allora, restiamo intesi che il secondo comma si può sopprimere. La relativa votazione sarà fatta dopo che avremo esaurito l'esame del primo comma.

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. Desidero che sia chiarita la portata pratica della disposizione di cui alla lettera e) del primo comma e prego la Commissione di precisare attraverso quale procedura si perviene alla pronuncia di decadenza in caso di inosservanza dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali, o in caso di mancato pagamento dei salari. Nel campo esattoriale c'è una norma *ad hoc*, in cui si afferma che la inosservanza dei contratti di lavoro è motivo di decadenza dell'esattore: è previsto, anche, che si debba procedere a regolare contestazione nei confronti del datore di lavoro, che ha contravvenuto ai contratti stessi. Ora, nel caso in specie, come si perviene alla pronuncia di decadenza? Si procede a formale contestazione in ordine alle denunciate violazioni? Come si intende regolare la materia e qual'è l'intenzione della Commissione?

PRESIDENTE. Invito la Commissione a rispondere ai rilievi del Governo.

RENDÀ. Il quesito posto dall'onorevole Assessore alle finanze si riferisce a tutti i casi contemplati nelle varie lettere del primo comma dell'articolo e non riguarda solo quello dell'inosservanza dei contratti di lavoro e delle leggi sociali. Questa è materia di regolamento, oppure di normale prassi amministrativa.

Evidentemente, prima di arrivare alla pronuncia di decadenza, dovrà essere esaurita la azione di accertamento. In sostanza, alla lettera e) si afferma il principio che l'inosservanza dei contratti di lavoro e delle leggi sociali, o il mancato pagamento dei salari sono motivi tutti di decadenza.

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. Salvo a regolare a parte la questione.

RENDÀ. Salvo regolamento a parte.

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. Ho fatto dei rilievi perché in questo caso, a differenza degli altri elencati nell'articolo, non scorrano dati obiettivi che portino automaticamente alla pronuncia di decadenza. Così, nel caso del mancato pagamento del canone, l'Amministrazione riscontra la non corre-

III LEGISLATURA

LXIV SEDUTA

9 MARZO 1956

sospensione in entrata e dichiara la decadenza; così pure nel caso di mancato inizio dei lavori nel termine previsto dall'articolo 11 o di sospensione non autorizzata, automaticamente si commina la decadenza. Comunque, sono d'accordo che questa è una norma in cui si fissa il principio.

RENDÀ. Sarà applicata in quei casi in cui l'inosservanza è patente. Non è, in sostanza, una contestazione di tipo sindacale.

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. D'accordo.

FRANCHINA. La stessa questione sorge per la disposizione dettata alla lettera f). Non occorre che la cessione del permesso senza la prescritta autorizzazione risulti da atto pubblico, poiché la certezza dell'esistenza della cessione può esserci acquisita dagli organi dell'Assessorato, anche quando non si possa provare *per tabulas*. In questi casi si fa luogo alla decadenza. Sarà materia di regolamento stabilire come procedere all'accertamento dell'inadempienza.

PRESIDENTE. L'articolo 48 prevede la procedura attraverso la quale si perviene alla pronuncia di decadenza della concessione di coltivazione. Nella parte introduttiva dell'articolo è detto: « L'Assessore per l'industria e commercio, previa contestazione dei motivi, può, con decreto, sentito il Consiglio regionale delle miniere, salvi sempre i casi di forza maggiore, pronunciare la decadenza dal diritto di coltivazione quando il concessionario... ». Segue l'elencazione dei casi che importano decadenza. Il testo del disegno di legge non prevede, nel caso di decadenza del permesso di ricerca, che si proceda, in linea preliminare, alla contestazione dei motivi all'interessato, e però ritengo che la procedura prevista all'articolo 48 per il caso di decadenza dal diritto di coltivazione debba analogamente applicarsi anche al caso di decadenza dal permesso di ricerca. La materia potrebbe essere chiarita in sede di discussione dell'articolo 48, dicendo che la procedura è identica nell'uno e nell'altro caso. Dato che il permesso di ricerca è qualche cosa di diverso dalla concessione di coltivazione, la procedura potrebbe anche non essere identica e non considerarsi necessaria tutta una prassi formale, dettagliata, nel caso di semplice permesso di

ricerca. Non spetta a me decidere sulla migliore formulazione; tuttavia, reputo che si possa adottare la stessa procedura, la quale poi non è complicata. Si potrebbe, quindi, aggiungere, se lo credete, l'inciso: « con la procedura di cui all'articolo 48 ».

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. Io farei un esplicito richiamo, nella parte introduttiva dell'articolo 20, alla procedura di cui all'articolo 48.

PRESIDENTE. Cioè, si dovrebbe dire: « Lo Assessore all'industria ed al commercio può pronunciare, con decreto, osservata la procedura di cui all'articolo 48, la decadenza dal permesso di ricerca », etc..

FRANCHINA. In molti casi non c'è bisogno della contestazione. Così, per il caso di mancato pagamento del canone, l'inadempienza è *per tabulas* e non c'è nulla da contestare.

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. Per questo ho fatto la distinzione fra i vari casi.

FRANCHINA. Si potrebbe dire: previa contestazione dei motivi, osservata la procedura prevista all'articolo 48, in quanto applicabili.

PRESIDENTE. Si potrebbe inserire l'inciso: osservata la procedura prevista all'articolo 48, in quanto applicabile. Onorevole Assessore, vuole formulare l'emendamento, visto che si è d'accordo?

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. Facciamo un emendamento aggiuntivo come ultimo comma.

PRESIDENTE. Basterebbe un inciso nella parte introduttiva: « L'Assessore può pronunciare, con decreto, sentito il Consiglio regionale delle miniere e osservata, in quanto applicabile, la procedura prevista dall'articolo 48, la decadenza », etc..

RENDÀ. Io direi: previa contestazione dei motivi. Così superiamo ogni difficoltà.

PRESIDENTE. Si potrebbe anche usare la formula: previa contestazione dei motivi; anzi, essa è preferibile perché, tutto sommato,

la procedura prevista all'articolo 48 si differenzia da quella dell'articolo in esame unicamente per questo particolare. Che ne pensa il Governo?

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. D'accordo. Si dica: « previa contestazione dei motivi ». Mi accingo a presentare un emendamento in tal senso.

PRESIDENTE. Comunico che l'Assessore alle finanze ha presentato il seguente emendamento:

aggiungere nel primo comma, dopo le parole: « L'Assessore per l'industria ed il commercio può pronunciare con decreto », le altre: « previa contestazione dei motivi ».

Onorevoli colleghi, a proposito della disposizione sancita alla lettera e) del primo comma dell'articolo in discussione, devo fare rilevare che c'è una differenza tra la dizione usata in tale lettera e quell'altra usata allo articolo 48.

L'articolo 48, alla lettera g), così dice: « abbia commesso inadempienze gravi ai contratti collettivi di lavoro, alle norme sulla prevenzione degli infortuni, a quelle di polizia mineraria e a quelle sulla previdenza sociale ».

Nell'articolo 20, lettera e), la dizione è diversa: « incorra nella inosservanza dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali o nel mancato pagamento dei salari ».

Trattandosi della stessa materia, sarebbe opportuno dare uniformità di dizione alle due statuzioni. Bisogna, cioè, scegliere una delle due e adottarla uniformemente per entrambe le ipotesi. E' d'accordo la Commissione al riguardo?

RENDÀ. Le due disposizioni hanno sostanzialmente lo stesso valore e quindi si equivalgono. Comunque, si potrebbe inserire in questo articolo la disposizione dell'articolo 48.

PRESIDENTE. La dizione dell'articolo 48 è più comprensiva perché contempla anche le norme di polizia mineraria, etc.. Quindi, dovremmo inserirla all'articolo 20. Qual'è il pensiero del Governo in proposito?

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. Sostituiamo alla dizione dell'articolo in discussione quella dell'articolo 48, mediante un emendamento.

PRESIDENTE. Comunico che l'Assessore alle finanze, onorevole Lo Giudice, ha presentato il seguente emendamento sostitutivo della lettera e) del primo comma:

« e) il ricercatore abbia commesso inadempienze gravi ai contratti collettivi di lavoro, alle norme sulla prevenzione degli infortuni, a quelle di polizia mineraria e a quelle sulla previdenza sociale ».

RENDÀ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENDÀ. Stamane, la Commissione ha preso in esame ed ha approvato un emendamento presentato dall'onorevole Bosco, con il quale, all'obbligo di rispettare i contratti collettivi e le altre norme elencate all'articolo 48, si aggiunge anche quello del rispetto degli accordi interconfederali sulle elezioni delle commissioni interne.

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. Questo lo vedremo in seguito.

PRESIDENTE. Si tratta di un'aggiunta all'articolo 48.

RENDÀ. Siccome stiamo trasferendo alla lettera e) del primo comma dell'articolo 20 la materia di cui alla lettera g) dell'articolo 48, ritengo sia opportuno discutere ora sulla inclusione alla lettera e) dell'obbligo, per il ricercatore, di rispettare anche gli accordi sulle elezioni per le commissioni interne, che sono previste per le aziende con più di 25 dipendenti.

Prendo occasione da quanto è avvenuto l'altro ieri in una miniera sita in provincia di Enna, la Pagliarello-Villarosa, che è amministrata dal Presidente dell'Associazione siciliana industriali zolfiferi, aderente alla Sicindustria. In detta miniera non era mai esistita la commissione interna; alcuni giorni fa, gli operai vennero nella determinazione di istituirla. Presentata la lista, l'Amministrazione della miniera ha proceduto al licenziamento in tronco di tutti e sei i candidati. E' evidente che arbitri di questo genere non possono non turbare il normale andamento dell'attività produttiva delle aziende. La Commissione interna è uno strumento indispensabile non soltanto perché rappresenta, nell'ambito della

III LEGISLATURA

LXIV SEDUTA

9 MARZO 1956

azienda, i lavoratori nei rapporti con il datore di lavoro, ma anche e soprattutto perchè controlla la reale applicazione dei contratti di lavoro e delle leggi sociali, e la corresponsione dei salari nella misura dovuta. Se noi introduciamo nella legge il principio che il concessionario è tenuto all'osservanza degli obblighi sociali nei confronti dei lavoratori, non possiamo misconoscere a costoro il diritto di disporre dello strumento indispensabile per il controllo di tale osservanza.

Se il Governo è d'accordo, possiamo introdurre alla lettera e) l'obbligo del rispetto degli accordi interconfederali sulle elezioni delle commissioni interne. Diversamente, chiedo che venga sospeso l'esame della lettera e), per riprenderlo in sede di discussione dell'articolo 48.

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. La questione del rispetto degli accordi sulle commissioni interne interessa più la fase dello sfruttamento che non quella della ricerca; quindi, a mio avviso, va affrontata in quella sede e non in questa.

RENDÀ. Non ho difficoltà ad accogliere la proposta dell'Assessore. Allora, rimandiamo la questione in sede di esame dell'articolo 48.

MACALUSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACALUSO. L'emendamento dell'onorevole Lo Giudice sostituisce al contenuto della lettera e) del primo comma dell'articolo 20 quello della lettera g) dell'articolo 48. Ora, se da un canto la dizione di quest'ultima lettera è più particolareggiata perchè fa richiamo alle norme antinfortunistiche, a quelle di polizia mineraria e alle altre sulla previdenza sociale, d'altro canto essa non esaurisce l'elencazione di tutte le leggi sociali (formula, questa, usata alla lettera e) del testo originario del comma primo dell'articolo in discussione), tra le quali rientrano, ad esempio, quelle sull'igiene del lavoro. Ritengo, quindi, che si debba fare specifico riferimento anche alle

norme sull'igiene del lavoro, aggiungendo al testo dell'emendamento Lo Giudice, le parole: « e a tutte le altre leggi sociali ».

PRESIDENTE. Cosa si intende per legge sociale?

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. È una dizione assai generica. Qual è la definizione giuridica di legge sociale?

MACALUSO. Leggi sociali sono quelle che tutelano il lavoro.

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. Ai fini di un provvedimento di decadenza come si fa a stabilire quale sia legge sociale e quale non lo sia?

MACALUSO. Si potrebbe dire: le leggi sociali che tutelano il lavoro.

PRESIDENTE. Sono un'infinità. Potremmo, semmai, richiamare quelle sulla prevenzione sociale. Citiamo la legge sull'igiene del lavoro.

NICASTRO, relatore. Nella prevenzione è compreso tutto.

PRESIDENTE. Credo sia tutto compreso; comunque, se volete fare menzioni specifiche, potete farle.

VARVARO. Sì, facciamole.

RENDÀ. La previdenza sociale non è l'igiene del lavoro.

FRANCHINA. Il secondo comma è stato soppresso?

PRESIDENTE. È stata proposta la soppressione, ma non l'abbiamo votato.

FRANCHINA. Chiedo di parlare al riguardo. Esaminando l'articolo con maggiore attenzione, mi sono accorto che il secondo comma ha la sua ragion d'essere.

PRESIDENTE. Per ora siamo al primo comma. Stiamo discutendo su un emendamento sostitutivo della lettera e) del primo comma. L'onorevole Lo Giudice ha proposto di

trascrivere nella lettera e) la dizione della lettera g) dell'articolo 48 ed ha presentato il relativo emendamento, che ho già letto. L'onorevole Macaluso ritiene che si debba aggiungere qualche cosa e vorrebbe un riferimento specifico alle leggi sull'igiene del lavoro.

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. Si può aggiungere il riferimento alle norme sull'igiene del lavoro. In sede di coordinamento può essere precisato qual'è la legge.

RENDÀ. La specificazione della legge non è consigliabile perchè bisogna anche aver riguardo alle leggi successive, e in prosieguo di tempo potrebbero venire altre leggi sulla materia. Qui, si intende affermare il principio: il ricercatore ha l'obbligo di tenere l'azienda mineraria nelle condizioni volute dalle leggi.

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. Si potrebbe dire: alle norme sull'igiene e sanità previste dalla legislazione vigente. Credo che su questa formula potremmo essere d'accordo.

PRESIDENTE. Allora, è meglio far menzione delle norme sull'igiene del lavoro. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

Metto ai voti l'emendamento Lo Giudice al primo comma. Lo rileggo:

aggiungere, nel primo comma, dopo le parole: « L'Assessore per l'industria ed il commercio può pronunciare con decreto », le altre: « previa contestazione dei motivi ».

(E' approvato)

Metto ai voti l'emendamento Lo Giudice sostitutivo della lettera e) del primo comma. Lo rileggo:

« e) il ricercatore abbia commesso inadempienze gravi ai contratti collettivi di lavoro, alle norme sulla prevenzione degli infortuni, a quelle di polizia mineraria e a quella sulla previdenza sociale ».

(E' approvato)

Metto ora ai voti il primo comma dell'articolo 20 con le modifiche di cui agli emendamenti testé approvati. Ne do lettura:

« L'Assessore per l'industria e commercio, può pronunciare, con decreto, previa con-

testazione dei motivi, sentito il Consiglio regionale delle miniere, la decadenza del permesso di ricerca, salvi i casi di forza maggiore, quando: a) i lavori di ricerca non siano stati iniziati nel termine previsto dall'articolo 11 o non sia stato dato ad essi adeguato sviluppo; b) non sia stato corrisposto all'Amministrazione regionale il canone annuo stabilito dall'articolo 13; c) il ricercatore nonostante diffida, non abbia adempiuto agli obblighi disposti dall'articolo 14; d) si contravvenga alle disposizioni dell'articolo 12; e) il ricercatore abbia commesso inadempienze gravi ai contratti collettivi di lavoro, alle norme sulla prevenzione degli infortuni, a quelle di polizia mineraria e a quelle sulla previdenza sociale; f) il ricercatore ceda, sotto qualsiasi forma, il permesso ad altri, in tutto od in parte, senza la prescritta autorizzazione; g) non siano osservati gli altri obblighi derivanti dal permesso. »

(E' approvato)

MACALUSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACALUSO. Onorevole Presidente, la lettera e) del primo comma, nella dizione del testo della Commissione, faceva menzione del mancato pagamento dei salari. Questa disposizione è rimasta nel testo definitivo?

PRESIDENTE. L'Assemblea ha votato lo emendamento sostitutivo Lo Giudice, che è la riproduzione della lettera g) dell'articolo 48.

MACALUSO. Qui c'è stato un equivoco. Io mi ripromettevo, anzi, di proporre che nello articolo 48 fosse inserito il richiamo al mancato pagamento dei salari, come una delle cause di decadenza dal diritto di coltivazione.

PRESIDENTE. Abbiamo votato l'emendamento Lo Giudice, sostitutivo della lettera e), il cui testo è il seguente: « il ricercatore abbia commesso inadempienze gravi ai contratti collettivi di lavoro, alle norme sulla prevenzione degli infortuni, a quelle di polizia mineraria e a quelle sulla previdenza sociale ».

MACALUSO. L'equivoco è sorto perchè io

III LEGISLATURA

LXIV SEDUTA

9 MARZO 1956

ritenevo che l'emendamento fosse sostitutivo fino alle parole « e delle leggi sociali ».

PRESIDENTE. L'emendamento è sostitutivo dell'intera lettera e).

RENDÀ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENDÀ. Vorrei chiarire che l'omissione nel testo della dizione « mancato pagamento dei salari » è puramente casuale perchè in Commissione, su questa questione, non è sorta alcuna discussione e c'è stata sempre l'unanimità. Ora, vedo che qui si è incorsi in una omissione. Probabilmente, si tratta di una sivista materiale; difatti, ero convinto che il mancato pagamento dei salari fosse compreso nella lettera g) dell'articolo 48.

PRESIDENTE. Nell'emendamento sostitutivo Lo Giudice è detto: « abbia commesso inadempienze gravi ai contratti collettivi di lavoro » ed io reputo che nessuno possa mettere in dubbio che il mancato pagamento dei salari sia la più grave inadempienza ai contratti di lavoro. A parte il fatto che l'emendamento è già stato votato, mi sembrerebbe superfluo dirlo.

MACALUSO. Il datore di lavoro dice sempre che rispetta i contratti. Ci sono miniere, dove da sei mesi i salari non vengono corrisposti, ed i datori di lavoro dicono che hanno l'intenzione di pagare.

PRESIDENTE. Purtroppo, ci troviamo in una posizione regolarmente difficile perchè la votazione è avvenuta e nulla possiamo aggiungere a quanto già votato.

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. Il Governo non ha difficoltà a chiarire che nel concetto di gravi inadempienze ai contratti di lavoro rientra il mancato pagamento dei salari e che, quindi, intende considerare la mancata corresponsione dei salari nel novero delle inadempienze gravi ai contratti di lavoro.

Mi pare che questa precisazione debba soddisfare.

RENDÀ. Va bene.

MACALUSO. In sede di esame delle norme concernenti la coltivazione, io presenterò un emendamento in tal senso.

PRESIDENTE. Le dichiaro fin da ora che non lo riterrò precluso. In seguito, se l'emendamento, come credo, sarà accolto, si potrà sistemare in sede di coordinamento la materia. Questo possiamo farlo. Per ora, e soltanto per rispetto al regolamento, non possiamo aggiungere nulla a quanto è stato già votato.

Si passa all'esame del secondo comma dell'articolo 20. Apro la discussione su tale comma. Aveva chiesto di parlare l'onorevole Franchina; ne ha facoltà.

FRANCHINA. Ho chiesto di parlare sul secondo comma perchè, in un primo momento, io stesso avevo aderito alla proposta di soppressione, ravvisando un'identità tra il contenuto del comma in discussione e quello della lettera f) del primo comma. Devo, però, dichiarare che un più attento esame mi ha indotto in contrario avviso. Ben vero, mentre per i casi previsti alle lettere a) ed f) del primo comma si dà all'Assessore la facoltà di pronunciare la decadenza (dice, infatti, il primo comma che l'Assessore all'industria « può » pronunciare la decadenza del permesso di ricerca), nel secondo comma, invece, si commina un obbligo e si dice che la decadenza « deve » essere dichiarata.

In verità, non vedo la ragione per cui la cessione non autorizzata debba costituire un caso prevalente rispetto agli altri, sì da importare l'obbligatorietà dell'emissione del decreto di decadenza; semmai, l'obbligo di dichiarare la decadenza l'avrei sancito per i casi previsti alla lettera a) del primo comma: mancato inizio dei lavori di ricerca nel termine prescritto o inadeguato sviluppo dei lavori stessi.

Comunque, poichè il primo comma è già stato approvato, a me pare che la differente valutazione e l'obbligo della dichiarazione di decadenza per il caso previsto al secondo comma, portino alla conseguenza che questo non debba essere soppresso.

III LEGISLATURA

LXIV SEDUTA

9 MARZO 1956

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. Sono d'accordo con l'onorevole Franchina. Il secondo comma va mantenuto.

NICASTRO, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO, relatore. Ritiro la proposta di soppressione del secondo comma.

PRESIDENTE. Pongo ai voti i restanti comma dell'articolo 20. Li rileggo:

« Inoltre la decadenza deve essere dichiarata quando il permissionario contravvenga alle disposizioni dell'articolo 56. »

In nessun caso il ricercatore, dichiarato decaduto, può pretendere compensi e indennità dall'Amministrazione regionale o dagli eventuali successivi ricercatori per i lavori eseguiti.

Contro il decreto dell'Assessore per l'industria e commercio che pronuncia la decadenza è ammesso gravame solo per motivi di legittimità. »

(Sono approvati)

Pongo ai voti l'articolo 20 nel suo complesso, con le modifiche di cui agli emendamenti al primo comma, già approvati.

(E' approvato)

Si passa alla « Sezione 4 »: « Disposizioni comuni alla scadenza, rinuncia, revoca e decadenza. »

Prego il deputato segretario di dare lettura dell'articolo 21.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 21.

L'amministrazione regionale può sempre imporre al cessato ricercatore l'obbligo di togliere a sue spese macchinari e costruzioni provvisorie, salvo che il nuovo ricer-

catore non preferisca ritenerli corrispondendone il valore al momento dell'acquisto.

Al nuovo ricercatore, che si avvale di opere compiute dal permissionario cessato per rinuncia o revoca, l'Amministrazione regionale può imporre l'obbligo di pagare a questo un compenso che può essere determinato anche nel decreto col quale si accorda il nuovo permesso.

Dell'ammontare del compenso va tenuto conto in detrazione dai corrispettivi previsti nell'ultimo comma dell'articolo 19.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Onorevole Presidente, a me pare che, per quanto concerne la possibilità di imporre al nuovo ricercatore l'obbligo di pagare al cessato permissionario un compenso per le opere da costui compiute, il testo della Commissione sia più restrittivo di quello del Governo, sebbene al pari di questo contempli l'ipotesi della rinuncia, che, a mio avviso, non va considerata ai fini del pagamento del compenso.

Il secondo comma del testo governativo prevede la possibilità di imporre al nuovo ricercatore l'obbligo di pagare un compenso al permissionario cessato « per decadenza, rinuncia o revoca », qualora il subentrante si avvalga di opere compiute dal precedente ricercatore. Il corrispondente comma del testo della Commissione limita la possibilità di siffatta imposizione soltanto ai casi di cessazione del permesso « per rinuncia o revoca ».

A mio avviso, la possibilità della corresponsione di un compenso deve essere prevista nei casi di cessazione del permesso di ricerca per scadenza del termine, per revoca o per decadenza e non mai per il caso di rinuncia.

Quale è il concetto che ispira la disposizione? Quello di impedire l'indebito arricchimento del nuovo ricercatore ai danni del cessato permissionario. Chi subentra nella ricerca trova degli impianti e delle opere già compiute, che hanno importato degli oneri in chi li ha fatti, e, quindi, è equo che possa essere sottoposto all'obbligo di pagare un compenso perché si avvale di opere fatte da altri. Ed allora, la possibilità di imporre l'obbligo del pagamento di un compenso a chi si avvale di opere compiute da altri deve essere

III LEGISLATURA

LXIV SEDUTA

9 MARZO 1956

prevista non solo per il caso in cui il permesso di ricerca cessa per revoca, ma anche per i casi in cui la cessazione ha luogo per decaduta o scadenza del termine.

Non può essere prevista, invece, per il caso di rinuncia, perché vi osta la disposizione dell'articolo 18, già votata, la quale detta che il ricercatore che intende rinunciare al permesso deve farne dichiarazione, « senza apporvi alcuna condizione », all'Assessore all'industria ed al commercio, il quale provvede con decreto. Il rinunciatario, a differenza di chi cessa dal permesso di ricerca per scadenza del termine, per revoca o decaduta, cessa di sua spontanea volontà, vale a dire trova più conveniente non continuare nella ricerca, rinunciando anche alle eventuali spese compiute. Quindi, secondo me, non avrebbe diritto al pagamento di alcun compenso, né da parte del nuovo ricercatore né, tanto meno, da parte dell'Amministrazione regionale.

Il testo della Commissione mi sembra, pertanto, da un canto inadeguato, perché non contempla i casi di cessazione per scadenza del termine o per decaduta, e, d'altro canto, mi sembra eccessivo, perché contempla la ipotesi della rinuncia, che, a mio avviso, deve essere esclusa.

Chi rinuncia, lo fa senza alcuna condizione e, quindi, non può chiedere né avere concesso compenso alcuno. Chi incorre nella decaduta dal permesso di ricerca per motivi previsti dalla legge, cessa non per sua spontanea volontà e « senza alcuna condizione », ma perché colpito dalla sanzione e, se non ha ottemperato interamente agli obblighi che gli incombevano, ha pure impiegato dei materiali, eseguito dei lavori e sopportato delle spese e può avere diritto, quanto meno, al pagamento degli impianti che si trovano già *in loco*.

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. L'Assemblea ha già votato l'articolo 20, che, al penultimo comma, statuisce che, in nessun caso, il ricercatore dichiarato decaduto può pretendere compensi e indennità dall'Amministrazione regionale o dagli eventuali successivi ricercatori per i lavori eseguiti. Ab-

biamo già approvato questo principio. In sostanza, il ricercatore si trova a dovere sopportare una duplice sanzione: quella della decaduta e in più quella di non pretendere nulla né dall'Amministrazione né dal ricercatore che a lui subentra.

FRANCHINA. Limitiamo, allora, la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 21 soltanto alla revoca, che attiene a motivi di interesse pubblico, ma non alla rinuncia, che è atto di interesse privato. La rinuncia, per l'articolo 19, va fatta senza condizioni e fra queste può annoverarsi quella riguardante il compenso per le opere compiute dal rinunciatario.

MACALUSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACALUSO. Io non sono d'accordo con lo onorevole Franchina, perché la rinuncia al permesso di ricerca può avvenire non solo per libera volontà del ricercatore, ma anche per sopravvenute difficoltà finanziarie che lo pongano in condizioni economiche tali da non potere più continuare nella ricerca. Quindi, la rinuncia non è sempre un atto soggettivo, poiché essa può essere determinata da una causa obiettiva. Il ricercatore può trovarsi di fronte a difficoltà che superano le sue possibilità finanziarie; in questo caso, il povero ricercatore non è più in condizioni di continuare le ricerche e non vedo perché egli non possa riscuotere dal nuovo ricercatore il giusto compenso per le opere compiute. Mi pare che non sia equo non considerare questa eventualità.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'ipotesi della decaduta, prevista nel testo governativo, non può essere mantenuta perché in contrasto con la disposizione dettata al penultimo comma dell'articolo 20, già votato.

Mi sembra sia giusto, poi, che al rinunciante, che non può porre condizioni, possa essere accordato, a giudizio discrezionale dell'Amministrazione, il beneficio previsto dal secondo comma dell'articolo 21.

Porrei, quindi, ai voti l'articolo così come è nel testo della Commissione.

Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti lo articolo 21.

(*E' approvato*)

III LEGISLATURA

I.XIV SEDUTA

9 MARZO 1956

Si dia lettura dell'articolo 22.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 22.

Dalla data dei decreti di rinuncia, revoca o decadenza, il permissionario è esentato da tutti gli obblighi derivanti dal permesso di ricerca. Egli non ha, però, diritto al rimborso del canone pagato per l'anno in corso a norma dell'art. 13.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il testo dell'articolo 22, redatto dalla Commissione, fa riferimento, ai fini previsti nell'articolo stesso, alla data dei decreti di rinuncia, revoca o decadenza e non a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione dei decreti stessi. Il testo governativo, invece, faceva riferimento alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e faceva decorrere gli effetti dei decreti stessi, nei confronti del permissionario, per quanto concerne l'esenzione da tutti gli obblighi derivanti dal permesso di ricerca, dal mese successivo a quello della pubblicazione.

Reputo che il testo della Commissione vada emendato, anche se è bene che gli effetti decorrano dalla data di pubblicazione dei decreti nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione e non dal mese successivo. Il decreto è un atto di ufficio, che deve essere portato a conoscenza dell'interessato in qualche modo, ed è preferibile, ai fini della certezza, riferirsi ad un documento pubblico quale è la *Gazzetta Ufficiale*.

Suggerisco, quindi, il seguente emendamento:

sostituire alle parole: « Dalla data dei decreti di rinuncia, revoca o decadenza », le altre: « Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione dei decreti di rinuncia, revoca o decadenza ».

RENDÀ. L'osservazione è giusta. La Commissione accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo è d'accordo?

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. Sì.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dalla Presidenza.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 22 con la modifica di cui all'emendamento testé approvato.

(E' approvato)

Si passa al: « Capo III. Della coltivazione. Sezione 1°. Della concessione. »

Prego il, deputato segretario di dare lettura dell'articolo 23.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 23.

I giacimenti delle sostanze minerali della prima categoria, di cui l'Amministrazione abbia riconosciuto l'esistenza e la coltivabilità, possono essere coltivati soltanto da chi ne ha avuto la concessione.

La concessione è accordata con decreto dell'Assessore per l'industria e commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere, a singola persona fisica o a società, costituita secondo uno dei tipi previsti dal primo comma dell'art. 2249 del codice civile che ne faccia domanda ed abbia, a giudizio insindacabile dell'Assessore stesso, l'idoneità tecnica ed economica a condurre la impresa in relazione al programma dei lavori ed al prevedibile loro sviluppo.

Alla domanda, con i titoli comprovanti i possessori dei requisiti di idoneità tecnica ed economica, devono essere allegati la planimetria e il programma dei lavori da eseguire. Se il richiedente la concessione è il ricercatore, la domanda deve contenere tutti gli estremi del permesso di ricerca.

Qualora la concessione riguardi acque minerali e termali per uso sanitario deve essere anche sentito l'Ufficio provinciale di sanità.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, metto ai voti l'articolo 23.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 24.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 24.

Il ricercatore che ne faccia domanda è preferito nella concessione semprechè pos-

III LEGISLATURA

LXIV SEDUTA

9 MARZO 1956

sieda i requisiti richiesti dal secondo comma dell'articolo precedente.

Quando la concessione sia stata accordata a soggetto diverso dal ricercatore, questi ha diritto ad un premio in relazione alla importanza del giacimento scoperto e ad un corrispettivo, per il valore delle opere eseguite ed utilizzabili, a carico del concessionario, o della Amministrazione regionale quando questa intenda esercitare direttamente la coltivazione del giacimento.

L'ammontare del premio e del corrispettivo sono concordati tra il ricercatore e il concessionario, o, in difetto, provvisoriamente determinati nel decreto di concessione e devono essere pagati entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso. Il concessionario, prima di iniziare i lavori, deve dare al Distretto minerario prova dell'eseguito pagamento o, in caso di mancata accettazione della somma determinata nel decreto, di avere depositato la somma stessa presso un istituto di credito.

L'inosservanza di tale obbligo può determinare la decadenza della concessione, che è pronunciata dall'Assessore per l'industria e commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere, ai sensi dell'art. 48.

La controversia per la determinazione dell'ammontare del premio e del corrispettivo è di competenza dell'Autorità giudiziaria.

LO GIUDICE. Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE. Assessore alle finanze. Onorevoli colleghi, ritengo sia opportuno, per il primo comma, tornare al testo governativo, che accorda al ricercatore la preferenza nella concessione, purchè ne faccia domanda entro tre mesi dalla scoperta del giacimento, e ciò per costringere il ricercatore ad essere sollecito nel presentare la domanda di concessione e per evitare di trovarci di fronte a casi in cui, pur essendosi scoperto il giacimento, il ricercatore perda del tempo per chiedere la concessione e ne faccia perdere anche all'Amministrazione. Presento, pertanto, un emendamento in tal senso.

PRESIDENTE. Comunico che l'Assessore

alle finanze, onorevole Lo Giudice, ha presentato il seguente emendamento:

aggiungere nel primo comma dopo la parola: « domanda », le altre: « entro il termine di tre mesi dalla scoperta del giacimento ».

Qual è il parere della Commissione in proposito?

NICASTRO, relatore. A nome della Commissione, dichiaro di accettare l'emendamento aggiuntivo Lo Giudice.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Lo Giudice, aggiuntivo al primo comma.

(E' approvato)

PRESIDENTE. Pongo ai voti il primo comma dell'articolo 24, con la modifica di cui all'emendamento testé approvato.

(E' approvato)

Passiamo al secondo comma.

RESTIVO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO. Il testo del secondo comma dell'articolo 24 della Commissione è identico al corrispondente testo dell'articolo 23 del Governo, che, nella parte finale del secondo comma, prevede il caso che l'Amministrazione regionale intenda procedere direttamente alla coltivazione del giacimento. Ora, questa parte va votata insieme alle eventuali proposte che possono prospettarsi in ordine all'articolo 25 del testo della Commissione.

NICASTRO, relatore. Non credo che ci sia alcun legame. Qui si afferma il principio della legge del 1927, che rimane sempre vigente.

RESTIVO. Nella parte finale del secondo comma si legge: « quando questa intenda esercitare direttamente la coltivazione del giacimento ». Ci si riferisce all'Amministrazione regionale. Ora, questa disposizione sta in rapporto all'ultimo comma dell'articolo 24 del testo del Governo in cui si dice: « Qua « lora l'Amministrazione regionale intenda « procedere direttamente alla coltivazione di

III LEGISLATURA

LXIV SEDUTA

10 MARZO 1956

«giacimenti di sostanze minerali, vi provvede il Presidente della Regione, sentito il Consiglio regionale delle miniere, con decreto da emanarsi su proposta dell'Assessore per l'industria e commercio, di concerto con l'Assessore per le finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale».

Questo ultimo comma dell'articolo 24 del testo governativo è stato soppresso nel corrispondente testo dell'articolo 25 della Commissione, su proposta della Commissione per la finanza, ritenendosi che il regolamento di questa materia debba rimandarsi ad una legge che eventualmente dica in quali casi, e con quali forme e modi, l'Amministrazione regionale può procedere direttamente alla coltivazione di un giacimento minerario. E' una materia che deve essere necessariamente regolata in maniera tassativa dal legislatore e potrà essere oggetto di una legge a parte.

MACALUSO. C'è un nostro emendamento.

RESTIVO. Dicevo che l'esame della parte finale del secondo comma dell'articolo 24 (che prevede il caso in cui l'Amministrazione regionale intenda esercitare direttamente la coltivazione del giacimento) deve essere, per il momento, accantonato e ripreso in esame in sede di discussione dell'articolo 25, in rapporto agli eventuali emendamenti proposti all'ultimo comma del testo della Commissione.

NICASTRO, relatore. Non credo che ci sia alcun legame.

RESTIVO. Ho detto che devono essere votati insieme.

RENDÀ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENDÀ. L'osservazione dell'onorevole Restivo avrebbe dovuto essere fatta in sede di esame dell'articolo 6 del disegno di legge.

LO GIUDICE; Assessore alle finanze. L'articolo 6 riguarda i lavori di ricerca, non la coltivazione.

PRESIDENTE. In quella sede si parlava di un trattamento diverso. Si è chiarito.

RENDÀ. No; può avversi un trattamento diverso, ma non si vede perché debba esservi un trattamento diverso.

RESTIVO. Potrei anche spiegarglielo; non ho niente in contrario.

RENDÀ. Noi, stamattina, in sede di Commissione per l'industria, abbiamo preso in esame questa questione. Il Governo ha dichiarato, in sede di Commissione, di essere d'accordo per ripristinare l'ultimo comma dello articolo 24 del testo governativo. Non vedo quali difficoltà ci possano essere per il ripristino di questo testo perchè qui si fa un'affermazione di principio, di carattere generale, e non si affronta alcun problema di carattere finanziario o di altro genere. Quindi, eliminare l'ultima parte del secondo comma dell'articolo 24 significa volere stabilire il principio che alla Regione è preclusa ogni e qualsiasi possibilità di intervenire direttamente nell'attività mineraria. Ora, mi pare che un'affermazione di questo genere sia di estrema gravità, tale che l'Assemblea non possa accoglierla. Se dovessimo discutere sulla regolamentazione della materia, sarebbe necessaria un'ampia discussione.

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. Io ho detto in Commissione che era necessario ripristinare nell'articolo 25 del testo della Commissione l'ultimo comma dell'articolo 24 del testo del Governo, ma ho aggiunto che quella non era la sede opportuna.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ravviso fondata l'osservazione dell'onorevole Restivo. La parte finale dell'articolo 24 del testo della Commissione ha un significato in quanto sta in stretta relazione con l'ultimo comma dello articolo 24 del testo del Governo, divenuto articolo 25 del testo della Commissione. E però, questa ha soppresso all'articolo 25 l'ultimo comma del corrispondente articolo 24 del testo del Governo, per cui ritengo che si debba o sospendere la votazione della parte finale del secondo comma dell'articolo 24 e rinviarla a quella dell'ultimo comma del successivo articolo 25, o definire subito la questione contenuta in tale comma, discutendo anche in questa sede il seguente articolo aggiuntivo, proposto dagli onorevoli Macaluso, Colajanni,

Taormina, Cipolla, Cortese, Russo Michele, Palumbo e Montalbano:

Art. 25 bis.

E' istituto un ente regionale con la denominazione di Istituto minerario siciliano, avendo il compito di promuovere ed incrementare la ricerca, la coltivazione e la lavorazione dei minerali siciliani anche partecipando a studi ed iniziative che siano utili ai detti fini ed aente, inoltre, il compito di agevolare il miglioramento delle condizioni igieniche e sociali dei lavoratori delle miniere.

Lo statuto dell'Ente sarà approvato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'industria e commercio, di concerto con quello per le finanze, sentito il parere del Consiglio regionale delle miniere e del Consiglio di giustizia amministrativa.

A favore dell'Ente è concesso un contributo annuo nella misura che sarà stabilita nella legge di bilancio.

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. Dal punto di vista formale è esatto il rilievo dell'onorevole Restivo.

BOSCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Mi sembra che la parte finale del secondo comma dell'articolo 24 del testo della Commissione (di cui si discute), l'ultimo comma dell'articolo 24 del testo governativo, di cui la Commissione ha deciso il ripristino, e l'articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Macaluso ed altri siano tre cose ben diverse.

L'ultimo comma dell'articolo 24 del testo governativo stabilisce la procedura necessaria per il caso in cui l'Amministrazione regionale intenda gestire in proprio la coltivazione dei giacimenti. La parte finale del secondo comma dell'articolo 24 del testo della Commissione ammette che la coltivazione del giacimento, accordata a soggetto diverso dal ricercatore, possa essere esercitata direttamente dall'Amministrazione regionale; salvo, s'intende, a stabilirne le modalità. Quindi, non c'è alcun contrasto tra l'una e l'altra disposizione. Anche se non approvassimo il ripristino dell'ultimo comma dell'articolo 24 del testo governativo, la parte finale del secondo

comma dell'articolo 24 del testo della Commissione potrebbe restare, perchè esso ammette la possibilità che la corresponsione del premio e dell'indennizzo al ricercatore sia a carico dell'Amministrazione regionale, se questa intenda gestire in proprio il giacimento. Quindi, non vedo perchè tale parte finale non debba essere subito approvata: essa fissa il principio che l'Amministrazione regionale può esercitare direttamente la coltivazione di giacimenti di sostanze minerali: mentre nell'ultimo comma dell'articolo successivo, soppresso dalla Commissione che pare sia d'accordo per il ripristino, si stabilisce la procedura necessaria per la gestione diretta; nell'articolo aggiuntivo 25 bis, poi, è prevista la istituzione di un ente regionale, che, tra gli altri compiti, ha quello della coltivazione di giacimenti di sostanze minerali.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il secondo comma dell'articolo 24 nel testo della Commissione, identico al corrispondente comma dell'articolo 23 del testo del Governo, dice: « Quando la concessione sia stata accordata a soggetto diverso dal ricercatore, questi ha diritto ad un premio in relazione all'importanza del giacimento scoperto e ad un corrispettivo, per il valore delle opere eseguite ed utilizzabili, a carico del concessionario, o dell'Amministrazione regionale quando questa intenda esercitare direttamente la coltivazione del giacimento ».

Qui si pone il principio che l'Amministrazione regionale possa, ove lo voglia, provvedere direttamente alla coltivazione. La procedura, come ha detto l'onorevole Bosco, è fissata, poi, nell'ultimo comma dell'articolo 24 del testo governativo, già soppresso dalla Commissione nel corrispondente articolo 25 e di cui la Commissione stessa è favorevole al ripristino. Ora, il problema è di vedere se il principio lo si voglia stabilire o no. Potremmo votare il secondo comma dell'articolo 24 del testo della Commissione per divisione.

BOSCO. No, perchè potrebbe determinarsi una preclusione.

RENDÀ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENDÀ. La richiesta dell'onorevole Restivo non è di votare per divisione, ma di ac-

III LEGISLATURA

LXIV SEDUTA

9 MARZO 1956

cantonare la discussione in attesa che si voti il comma dell'articolo successivo. Come ha chiarito bene l'onorevole Bosco, il principio è affermato adesso; nell'articolo successivo si stabilisce lo strumento.

PRESIDENTE. Se nasce una questione sul principio?

RENDÀ. Può nascere, se c'è una richiesta. Finora la richiesta non c'è.

PRESIDENTE. La richiesta di accantonamento si potrebbe intendere come richiesta di votazione per parti separate. Onorevole Restivo, la prego di chiarire la sua richiesta.

RESTIVO. Signor Presidente, ritengo che in rapporto al particolare rilievo di questa materia non ci sia la manifestazione di un dissenso nel merito, ma la manifestazione precisa di un dissenso nella forma. L'Assemblea decida pure di ammettere che l'Amministrazione regionale possa, in determinati casi, gestire direttamente giacimenti di sostanze minerali, ma deve regolarne le forme perché, altrimenti — e mi rivolgo in modo particolare agli onorevoli Renda e Cortese — ci troveremmo di fronte a situazioni che soltanto in apparenza rifletterebbero l'interesse dei lavoratori delle miniere, ma che potrebbero, invece, compromettere l'erario, senza le dovute cautele.

Quindi, a mio avviso, se si vuole affrontare il tema della gestione diretta da parte dell'Amministrazione regionale, lo si faccia con una apposita legge, la quale regoli i limiti entro cui tale gestione sia consentita e fissi le garanzie per la pubblica amministrazione in questo campo. E' questo il motivo per cui si era ritenuto di stralciare l'ultimo comma dello articolo 25, perchè si è detto che questa materia ha la sua autonomia e deve essere regolata esplicitamente. Altrimenti, noi rischierebmo, nel voler dare qualche cosa — e potremmo citare esempi non felici in questo senso — e nel cedere alle pressioni provenienti dalle legittime esigenze del mondo del lavoro, di non collocare bene, anche sotto questo riflesso, il denaro della Regione.

Per questa considerazione, credo che il problema debba essere visto in modo autonomo e regolamentato in maniera estremamente specifica. Ora, poichè la Commissione per la

finanza aveva richiesto la soppressione dello ultimo comma dell'articolo 25 e siccome l'inciso dell'articolo 24 è connesso con l'ultimo comma dell'articolo 25, chiedo che la parte finale del secondo comma dell'articolo 24 sia votata insieme con l'ultimo comma dell'articolo 25.

Ognuno di noi, signor Presidente, pur volendo procedere nella discussione di questo disegno di legge con la massima solerzia, risente di una particolare stanchezza, che non gli consente di approfondire bene la questione. Vorrei, quindi, pregarla di togliere la seduta e rinviarla a domani mattina, sperando che domani si possa concludere l'esame di questo disegno di legge, che ha eccezionale rilievo per la nostra attività legislativa.

COLAJANNI. Evidentemente, l'onorevole Restivo è favorevole alla istituzione della Azienda siciliana zolfi!

RENDÀ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENDÀ. Mi dispiace di dover dire di essere in dissenso con l'onorevole Restivo, sia per ciò che attiene alla collocazione di questa norma, che secondo l'onorevole Restivo dovrebbe trovar posto in una legge a parte, sia per ciò che attiene alla votazione della parte finale del secondo comma dell'articolo 24 in discussione. In quest'ultima parte è contenuta l'affermazione di principio che l'Amministrazione regionale può esercitare direttamente la coltivazione di un giacimento di sostanze minerali. Se noi deliberiamo questo principio, nel successivo articolo 25 stabiliremo necessariamente gli strumenti per potere attuare la gestione diretta, nella eventualità che la Amministrazione regionale intenda esercitarla; ma, se prima non stabiliamo il principio, evidentemente non possiamo poi decidere lo strumento, ammenochè non si contempi la materia in un unico articolo, in cui ci sia e il principio e la strumentazione.

Allo stato attuale, non c'è richiesta di votazione per divisione: c'è la richiesta di stralcio, e credo che questa richiesta non possa essere accolta per le ragioni che ho illustrato.

MACALUSO. Noi dovremmo accogliere lo articolo proposto dagli onorevoli Restivo e La Loggia nel 1949: riproduciamo quello!

III LEGISLATURA

LXIV SEDUTA

9 MARZO 1956

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. Quell'articolo riguardava un'altra cosa.

MACALUSO. Propongo di riprodurlo, senza togliere nemmeno una virgola. Sono restitutivo!

RESTIVO. No, non accettiamo. Potrebbe apparire come una manifestazione di nostalgia!

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. Onorevoli colleghi, stamani la questione è stata ripresa, nella sua sostanza, in sede di Commissione, in occasione dell'esame dell'emendamento Macaluso ed altri per il ripristino, nell'articolo 25, dell'ultimo comma del corrispondente articolo 24 del testo del Governo. Si disse, in Commissione, che in questa legge non sarebbe necessario affermare il principio che l'Amministrazione regionale possa esercitare la coltivazione perché già la legislazione vigente lo ammette, per cui il ripeterlo sarebbe una affermazione pleonastica. Tuttavia, se si insiste nel volerlo ripetere, non sarebbe mal collocato; in questo caso, il Governo dichiara, come ha fatto in Commissione, di essere d'accordo che si ripristini l'ultimo comma dell'articolo 24 del testo governativo.

Quando, invece, gli onorevoli colleghi Macaluso ed altri hanno chiesto l'inserimento dell'articolo 25 bis, mirante ad istituire un ente regionale, allora il Governo dichiarò di essere contrario all'istituzione di tale ente in questa sede, perché, se poteva essere opportuno la riaffermazione del principio, era ancor più opportuno che la strumentazione tecnico-legislativa per l'applicazione del principio stesso venisse fatta, semmai, in sede separata e con apposito provvedimento. Non vorrei, quindi, che l'onorevole Macaluso facesse richiamo alla legge del 1949, come se dovesse impegnare il Governo.

CORTESE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTESE. Onorevole Presidente, le dichiarazioni dell'Assessore, di voler ripristinare lo

ultimo comma dell'articolo 24 del testo del Governo, soppresso dalla Commissione, sono un avvio, in definitiva, alla istituzione di un ente regionale, perché, se l'Amministrazione regionale intende provvedere direttamente alla coltivazione di giacimenti, occorre, evidentemente, che ci sia un ente regolato da norme proprie, che potranno essere stabilite in prosieguo di tempo e con provvedimento a parte.

Pertanto, dopo la dichiarazione del Governo, dichiaro, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare l'articolo aggiuntivo 25 bis.

PRESIDENTE. Il Governo è, dunque, d'intesa con la Commissione, favorevole al ripristino, nell'articolo 25, dell'ultimo comma dello articolo 24 del proprio testo. Ed in rapporto alle dichiarazioni del Governo i presentatori hanno ritirato l'articolo aggiuntivo 25 bis.

Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti il secondo comma dell'articolo 24.

Lo rileggono:

« Quando la concessione sia stata accordata a soggetto diverso dal ricercatore, questi ha diritto ad un premio in relazione all'importanza del giacimento scoperto e ad un corrispettivo, per il valore delle opere eseguite ed utilizzabili, a carico del concessionario, o della Amministrazione regionale quando questa intenda esercitare direttamente la coltivazione del giacimento. »

(E' approvato)

Metto ai voti i restanti comma dell'articolo 24. Li rileggono:

« L'ammontare del premio e del corrispettivo sono concordati tra il ricercatore e il concessionario, o, in difetto, provvisoriamente determinati nel decreto di concessione e devono essere pagati entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso. Il concessionario, prima di iniziare i lavori, deve dare al Distretto minerario prova dell'eseguito pagamento o, in caso di mancata accettazione della somma determinata nel decreto, di avere depositato la somma stessa presso un istituto di credito.

L'inosservanza di tale obbligo può determinare la decadenza della concessione, che è

III LEGISLATURA

LXIV SEDUTA

9 MARZO 1956

pronunciata dall'Assessore per l'industria e commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere, ai sensi dell'art. 48.

La controversia per la determinazione dell'ammontare del premio e del corrispettivo è di competenza dell'Autorità giudiziaria. »

(Sono approvati)

Pongo ai voti l'articolo 24 nel suo complesso, con la modifica di cui all'emendamento al primo comma, già approvato.

(E' approvato)

La discussione proseguirà nella seduta successiva.

La seduta è rinviata a domani, 10 marzo, alle ore 10, col seguente ordine del giorno:

A. — Comunicazioni.

B. — Richiesta di procedura d'urgenza con relazione orale per l'esame della proposta di legge « Utilizzazione di acque sotterranee ad uso irriguo nei comprensori di bonifica » (184), presentata dagli onorevoli Strano ed altri in data 8 marzo e comunicata all'Assemblea nella seduta del 9 marzo 1956.

C. — Discussione dei seguenti disegni e proposte di legge:

1) « Disciplina della ricerca e coltivazione delle sostanze minerarie nella Regione » (71) (*seguito*);

2) « Esenzione per gli assegnatari della riforma agraria della imposta e sovraimposta fondiaria » (22);

3) « Esenzione dall'imposta terreni dei lotti assegnati in applicazione della legge di riforma agraria » (29);

4) « Provvedimenti in favore dei contadini assegnatari di cui alla legge n. 104 del 27 dicembre 1950 » (78);

5) « Modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264, con provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati » (114);

6) « Modifica alla legge 20 marzo 1951, n. 29 » (106);

7) « Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 » (109);

8) « Contributo della Regione per il Teatro Vittorio Emanuele di Messina » (82);

9) « Contributo della Regione per il Teatro Vittorio Emanuele di Messina » (93);

10) « Attuazione della riforma agraria nei casi di contestazione del diritto di proprietà » (130).

La seduta è tolta alle ore 20,35.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo